

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 luglio 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENUOLA 79 - 00108 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00108 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1995, n. 3.

Disposizioni in materia di volontariato in applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1995, n. 4.

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di distribuzione automatica di carburanti Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1995, n. 5.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1995 - Art. 31 legge regionale di contabilità n. 44 del 3 dicembre 1977. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1995, n. 6.

Interventi a favore della cooperazione Pag. 12

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1995, n. 6.

Determinazione della misura dell'assegno spettante ai consiglieri regionali sospesi dall'incarico ai sensi della legge 12 gennaio 1994, n. 30 (integrazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2 e 23 aprile 1981, n. 21). Pag. 17

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1995, n. 7.

Definizione delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Resia e Lusevera Pag. 17

REGIONE TRÉNTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 settembre 1994, n. 47.

Integrazione del regolamento di esecuzione «Approvazione dei profili professionali delle attività artigiane». Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 49.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 relativa all'«Ordinamento dell'Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo» Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 novembre 1994, n. 50.

Modifiche dei decreti del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 20 e 16 giugno 1994, n. 21 Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 novembre 1994, n. 51.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 10 maggio 1992, n. 15, concernente iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 novembre 1994, n. 52.

Modifica dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3 - regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63.
Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 novembre 1994, n. 53.

Integrazione e modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19 Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 novembre 1994, n. 54.

Determinazione della quota base per il minimo vitale e delle quote per l'assistenza per la continuità della vita familiare e della casa con decorrenza 1° gennaio 1994.
Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1994, n. 55.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, recante «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci» Pag. 26

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1995, n. 3.

Disposizioni in materia di volontariato in applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 2 del 1º febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, incentiva lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

2. Agli effetti della presente legge, per finalità di carattere sociale si intendono quelle rientranti nel campo degli interventi assistenziali e sanitari; per finalità di carattere civile si intendono quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, alla protezione del paesaggio e della natura nonché alle attività di protezione civile; per finalità di carattere culturale si intendono quelle relative alla tutela ed alla valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e sviluppo delle attività ad esse connesse.

3. Le attività relative alle finalità di cui al precedente comma devono tendere alla eliminazione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'uguaglianza tra le persone.

Art. 2.

Attività ed organizzazioni di volontariato

1. L'attività di volontariato disciplinata dalla presente legge deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

3. L'attività di volontariato dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare l'attività stessa, che verranno liquidate dall'organizzazione di appartenenza del volontario entro i limiti da questa preventivamente stabiliti.

4. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 266 del 1991, si considerano organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti, nella forma giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento dei loro scopi, purché compatibile con il fine solidaristico, per svolgere l'attività di cui al comma 1, i quali si avvalgono delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, in modo determinante e prevalente, e di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento nonché per la qualificazione e la specializzazione dei rispettivi interventi.

5. Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attività mediante strutture proprie o, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

6. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266 del 1991, le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alle disposizioni contenute nei decreti 14 febbraio 1992 e 16 novembre 1992 del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Settore Sicurezza Sociale della Giunta regionale il registro delle organizzazioni di volontariato che può essere funzionalmente articolato in sezioni in rapporto ai vari settori di intervento.

2. Sono iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato operanti nella regione ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge n. 266/1991. A tal fine le predette organizzazioni devono inoltrare al Presidente della Giunta regionale domanda sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante, corredata da:

a) l'atto costitutivo o lo statuto o l'accordo degli aderenti adottati almeno in forma di scrittura privata registrata;

b) l'elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;

c) una dettagliata relazione sull'attività che l'organizzazione svolge o intende svolgere, con l'indicazione del personale utilizzato distinto fra volontario e dipendente o che presta lavoro autonomo.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Presidente della Giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti prescritti, dispone con proprio decreto l'iscrizione nel Registro regionale ovvero il diniego motivato dall'iscrizione stessa. Qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta purché l'organizzazione richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato all'organizzazione di volontariato richiedente; è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale ed è trasmesso alla Provincia ed al Comune interessati.

4. Ogni tre anni le organizzazioni iscritte nel registro devono chiedere, pena la cancellazione automatica, la conferma dell'iscrizione; la relativa domanda deve essere corredata della documentazione di cui alla lettera c) del comma 2 e, qualora siano intervenute modificazioni, anche della documentazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma.

5. La cancellazione di un'organizzazione dal registro è disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione ovvero per richiesta espressa dall'organizzazione interessata.

6. Contro il diniego della iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso ricorso ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 6, comma quinto.

7. Il Presidente della Giunta invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del registro all'Osservatorio nazionale per il volontariato previsto dall'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed entro la stessa data ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4.

Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati

1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli enti pubblici, operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento della loro attività, purché questa sia compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.

2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato e alle modalità di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio.

3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro:

a) la riconoscibilità del volontariato e dell'organizzazione di appartenenza;

b) il rispetto da parte del volontariato della normativa specifica riguardante l'attività svolta e delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;

c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti.

Art. 5. Corsi di formazione

1. Allo scopo di rendere più agevole il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione organizza o promuove corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato.

2. La Regione riconosce alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3 la possibilità di organizzare attività formative nei settori di competenza.

3. Nel quadro degli indirizzi generali della programmazione regionale in materia di formazione professionale, la Giunta regionale, sentiti la competente Commissione consiliare e l'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 7, approva entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno programmi semestrali degli interventi formativi, prescindendo dal parere dei predetti organi qualora esso non sia reso entro trenta giorni dalla richiesta.

4. I corsi di cui al precedente comma sono aperti agli aderenti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dall'art. 3.

Art. 6.

Diritto di accesso ai documenti amministrativi e d'informazione

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3 è riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 266 del 1991, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti, ai fini di cui al comma 1, quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni di volontariato.

Art. 7.

Conferenza regionale del volontariato

1. È istituita la conferenza regionale del volontariato, quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

2. La conferenza si riunisce almeno una volta l'anno, con il compito di:

a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalità definite dall'art. 1, comma 2, e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;

b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;

c) fare osservazioni in merito all'attività svolta dall'Osservatorio regionale, di cui all'art. 8, nell'anno precedente;

d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all'Osservatorio regionale, tenuto conto dei settori d'intervento più rappresentativi, della territorialità provinciale e dei criteri che saranno definiti dalla Conferenza regionale del volontariato.

3. Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti, o i loro delegati, delle organizzazioni iscritte nel registro di cui all'art. 3. Possono, altresì, intervenire, senza diritto di voto, i legali rappresentanti, o i loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro regionale ma comunque costituite nelle forme di legge.

4. Ogni organizzazione partecipa alla conferenza con un rappresentante. La conferenza è validamente riunita in prima convocazione quando i rappresentanti o i delegati risultanti presenti rappresentino la maggioranza delle organizzazioni iscritte nel registro, in seconda convocazione almeno 1/4 dei rappresentanti o delegati risultanti presenti.

5. La conferenza elegge, al suo interno, il Presidente ogni volta che si riunisce. Lo stesso Presidente provvede a convocare la riunione successiva, per la ordinaria seduta annuale e allorché ne ravvisi la necessità o ne sia richiesto dall'Assessore regionale alla sicurezza sociale. La prima riunione della conferenza è convocata dall'Assessore regionale alla sicurezza sociale, il quale dispone le ulteriori convocazioni, in via sostitutiva, ove ne ravvisi la necessità e comunque quando nella precedente seduta sia risultato mancante il numero legale.

6. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dall'Assessore regionale alla sicurezza sociale.

Art. 8.

Osservatorio regionale sul volontariato

1. È istituito presso l'Assessorato regionale alla sicurezza sociale l'Osservatorio regionale sul volontariato.

2. L'Osservatorio regionale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da:

a) l'Assessore regionale alla sicurezza sociale, che lo presiede;

b) un rappresentante dei comuni della regione designato dall'associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), sede regionale;

c) un rappresentante della Lega delle Autonomie locali sede regionale;

d) un rappresentante delle province della regione designato dall'Unione province d'Italia (UPI), sede regionale;

e) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3, eletti alla conferenza regionale istituita dall'art. 6.

3. L'Osservatorio regionale è integrato, di volta in volta, con gli Assessori regionali competenti nei vari settori d'intervento. Il presidente dell'Osservatorio regionale invita a partecipare alle sedute i dirigenti competenti nelle questioni oggetto di esame nonché i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato interessate.

4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dall'Assessore regionale alla sicurezza sociale.

5. Qualora entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta non siano pervenute tutte le designazioni previste dal comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione dell'Osservatorio regionale purché il numero dei membri di cui è possibile la nomina sia almeno pari ai due terzi del numero complessivo dei membri dell'Osservatorio stesso. L'integrazione dei membri eventualmente mancanti all'atto della costituzione dell'Osservatorio regionale è effettuata con successivo decreto.

6. I componenti l'Osservatorio regionale cessano dall'incarico al momento del rinnovo del Consiglio regionale.

7. Ai membri dell'Osservatorio regionale esterni all'Amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute.

8. L'Osservatorio regionale si riunisce su convocazione del suo presidente almeno sei volte l'anno. Esso può essere convocato, altresì, in via straordinaria, su richiesta motivata del suo Presidente o di uno degli Assessori regionali competenti nei settori d'intervento, delle organizzazioni di volontariato o di almeno sei membri dell'Osservatorio regionale stesso.

9. L'Osservatorio regionale ha i seguenti compiti:

a) avanzare alla Giunta ed al Consiglio regionale proposte d'intervento nelle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;

b) esprimere parere sulle richieste di cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro di cui all'art. 3;

c) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato;

d) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato;

e) fornire ogni utile elemento per lo sviluppo del volontariato;

f) esprimere parere su progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 3 per favorire l'applicazione di metodologie d'intervento avanzate;

g) esaminare le caratteristiche e valutare l'andamento delle convenzioni di cui all'art. 11;

h) esprimere parere sulle proposte di riparto dei fondi di cui all'art. 9;

i) seguire l'attuazione della presente legge e redigere in proposito un rapporto annuo da inviare alla Giunta ed al Consiglio regionale.

10. I pareri richiesti all'Osservatorio regionale devono essere espressi entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti. Scaduto tale termine senza che l'Osservatorio regionale abbia provveduto a formulare eventuali osservazioni, si prescinde dal parere.

11. L'Osservatorio regionale invia annualmente al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta.

12. L'Osservatorio regionale si avvale per l'adempimento dei propri compiti del personale e dei mezzi messi a disposizione dall'Assessorato Regionale alla sicurezza sociale.

Art. 9.

Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera e) della citata legge n. 266/91, entro i limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche e documentate attività o per progetti, di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) della legge 11 agosto 1991, n. 266, proposti dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dall'art. 3.

2. Al fine di ottenere i contributi di cui al precedente comma, le organizzazioni di volontariato devono presentare domande alla Giunta Regionale entro il 30 giugno di ogni anno. Nella prima applicazione della presente legge, le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

3. La Giunta Regionale, sulla base delle domande pervenute, provvede annualmente al riparto dei fondi, dopo aver acquisito il parere dell'Osservatorio regionale, sentita la competente Commissione consultiva, indicando le modalità di erogazione delle relative somme. L'Osservatorio e la Commissione rendono il parere entro trenta giorni dalla richiesta, prescindendosi in casi di infruttuoso decorrere del termine predetto.

4. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle organizzazioni di volontariato beneficiarie entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono. Le organizzazioni sono tenute a comunicare, con la presentazione del rendiconto altri eventuali contributi percepiti per la loro attività da soggetti pubblici e privati e dagli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

5. In caso di omessa rendicontazione ai sensi del comma 4 o di gravi disfunzioni o irregolarità nello svolgimento dell'attività di volontariato, riscontrate in occasione delle visite di controllo di cui all'art. 10, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente nel settore d'intervento, può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme già erogate secondo le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 10.

Controlli

1. L'Assessore regionale alla sicurezza sociale esercita funzioni di controllo sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3, anche se non convenzionate, mediante l'attività ispettiva del dipendente apparato amministrativo, con l'eventuale concorso di unità operanti in altri rami dell'amministrazione regionale, tenuto conto degli specifici settori d'intervento.

2. Il controllo si realizza attraverso visite ordinarie e visite straordinarie possibili in qualsiasi momento, obbligatorie in caso di segnalazioni di enti pubblici e privati, di cittadini o di forze sociali interessate, ed ha lo scopo di verificare la conformità dell'attività svolta dall'Organizzazione di volontariato alle prescrizioni legislative e, in particolare, l'effettivo perdurare dei requisiti per l'iscrizione nel registro, la regolare tenuta della documentazione contabile, la marginalità e lo scopo solidaristico di eventuali attività commerciali e produttive.

3. Delle visite di controllo effettuate deve essere redatto regolare processo verbale datato e sottoscritto, oltre che dall'ispettore, dal legale rappresentante della organizzazione di volontariato controllata, il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni.

4. Le disfunzioni o irregolarità eventualmente riscontrate vengono comunicate dal dirigente del servizio ispettivo di cui al primo comma al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore regionale competente nel settore d'intervento in cui opera l'organizzazione di volontariato, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro di cui all'art. 3 e di revoca dei contributi di cui all'art. 9.

Art. 11.

Convenzioni

1. La Regione, gli enti locali e gli enti sub-regionali, ivi comprese le U.U.S.S.L.L., possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato purché queste siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'art. 3 e dimostrino attitudine e capacità operativa in relazione all'attività da svolgere.

2. Ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consultiva e la Conferenza regionale del volontariato di cui all'art. 6, definisce i criteri ed i settori di intervento delle associazioni di volontariato per il conferimento delle priorità nella stipula delle convenzioni.

3. Le convenzioni, per l'attuazione delle finalità di cui al secondo comma dell'art. 1, devono prevedere disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché modalità di riscontro dei relativi risultati.

4. In particolare le convenzioni devono contenere:

a) l'indicazione dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo di priorità nella scelta della organizzazione per la stipula della convenzione;

b) l'individuazione delle specifiche attività di volontariato e dei relativi destinatari, nel quadro della programmazione della Regione e delle finalità statutarie dell'organizzazione di volontariato;

c) le condizioni di salvaguardia dell'autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto delle finalità della Regione e della libertà dei soggetti destinatari;

d) l'impegno a svolgere con continuità le attività convenzionate;

e) le modalità necessarie ad ottenere i contributi e i rimborsi per i costi di funzionamento in rapporto agli impegni di attività dell'organizzazione di volontariato, comprese la copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie connesse all'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi nonché le spese per la formazione;

f) l'elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti che la Regione mette a disposizione dell'organizzazione di volontariato ed eventuali costi di strutture e mezzi privati;

g) le modalità di rapporto tra l'organizzazione di volontariato ed i competenti servizi della Regione;

h) il numero e la quantificazione di eventuali lavoratori dipendenti o autonomi delle cui prestazioni si avvalgono le organizzazioni di volontariato, purché entro i limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;

i) l'indicazione della formazione di base sufficiente per l'espletamento dell'attività convenzionata;

l) le modalità per le periodiche modifiche, le informazioni reciproche ed i criteri di controllo adottati dalla Regione sull'attività della organizzazione stipulante;

m) la durata del rapporto convenzionale.

5. Le controversie fra la Regione e le organizzazioni di volontariato possono essere risolte oltre che dai mezzi ordinari giurisdizionali anche a mezzo di arbitrato da definirsi d'intesa tra le parti interessate, nell'ambito delle convenzioni tra le medesime stipulate.

Art. 12.

Norme transitorie

1. In sede di prima attuazione della presente legge si intendono iscritte ad ogni effetto nel registro di cui all'art. 3 le organizzazioni di volontariato già individuate con provvedimento regionale.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le convenzioni già stipulate fra le organizzazioni di volontariato e gli enti previsti devono essere adeguate alle disposizioni dell'art. 11, pena la cancellazione delle organizzazioni medesime dal registro regionale.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con successiva legge di variazione di bilancio ai sensi dell'art. 33 comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 14.

Disposizioni abrogative e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme regionali concernenti le attività di volontariato con essa incompatibili.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed ai relativi decreti di attuazione.

Art. 15.

Norma finale

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Molise.

2. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 27 gennaio 1995

DI GIANDOMENICO

95R0364

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1995, n. 4.

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di distribuzione automatica di carburanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 2 del 1º febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI

Art. 1.

Contenuto della legge e controlli

1. L'esercizio delle funzioni amministrative relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione della regione, esclusi gli impianti autostradali è assoggettato alle norme della presente legge.

2. I controlli sull'osservanza delle norme amministrative contenute nella presente legge, oltre che dagli organi già competenti, sono effettuati anche da dipendenti dell'Assessorato regionale al commercio appositamente autorizzati, ai quali deve essere consentito l'accesso agli impianti da parte della ditta concessionaria.

Art. 2.

Definizione dei termini carburanti

1. Il termine «carburanti» nella presente legge comprende le benzine (priva di piombo, super e normale), le miscele di benzine ed olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione ed il metano per autotrazione.

Art. 3.

Importanza delle strade e direttrice

1. Ai fini della presente legge l'importanza delle strade è, nell'ordine, la seguente:

- strade di larghezza superiore a m. 8.00;
- strade di larghezza compresa tra m. 6.00 e m. 8.00;
- strada di larghezza inferiore a m. 6.00.

2. Le suddette misure dovranno rappresentare la media effettuata su una distanza chilometrica di 10 Km. sulla direttrice, e corrispondere alla effettiva larghezza del tratto asfaltato.

Art. 4.

Impianti di pubblica utilità

1. Un impianto di distribuzione automatica di carburanti è considerato di interesse pubblico se dista più di 15 chilometri, misurati lungo il percorso veicolare più breve, da altri punti vendita e trattasi di unico punto vendita nel comune.

Art. 5.

Nuove concessioni

1. Nuove concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti, esclusi gli impianti di solo G.P.L. c/o di metano per i quali valgono le disposizioni

contenute nei successivi artt. 11, 12 e 13 della presente legge, possono essere rilasciate solo previa rinuncia alla concessione di due impianti situati nel territorio regionale, installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti nei dodici mesi antecedenti la data della domanda, oppure impianti non in esercizio per i quali la sospensione dell'attività sia stata regolarmente autorizzata), ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, e previo impegno al loro smantellamento da completare prima della messa in funzione del nuovo impianto.

2. Non possono essere utilizzate, ai fini del precedente comma, le concessioni relative agli impianti di pubblica utilità definiti al precedente art. 4.

3. La domanda intesa ad ottenere la concessione di cui al precedente comma 1 deve essere presentata in quattro copie alla regione Molise Assessorato al Commercio, e deve indicare:

le generalità ed il domicilio del richiedente;

gli estremi delle concessioni alle quali il richiedente intende rinunciare ai sensi del precedente comma;

la località in cui il richiedente intende installare l'impianto, con l'indicazione del tipo di strada prospiciente l'impianto e della distanza chilometrica;

i carburanti per la cui distribuzione si chiede la concessione; il numero, per ciascun prodotto, degli apparecchi automatici che si intendono installare nell'impianto;

il tipo degli apparecchi automatici da installare, specificando relativi estremi di approvazione del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio di Verifica Metrica;

la capacità, in metri cubi, del serbatoio o dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici;

le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante in confezioni sigillate che il richiedente intende detenere presso l'impianto.

4. Alla domanda devono essere uniti:

la planimetria della zona in scala adeguata, con l'indicazione del punto prescelto per l'ubicazione dell'impianto e della posizione degli altri impianti esistenti nel raggio di almeno 15 Km;

elaborati grafici dai quali risulti la disposizione planimetrica dell'impianto e delle attrezzature.

5. I nuovi impianti di distribuzione automatica di carburanti ubicati all'esterno della perimetrazione urbana, devono avere un piazzale di almeno 2.000 mq. e devono essere ad una distanza, misurata lungo il percorso veicolare più breve, di almeno 10 Km da altri impianti preesistenti se gli impianti sono situati sullo stesso lato della strada e di 5 Km se gli impianti sono situati sui lati opposti.

6. All'interno della perimetrazione urbana, i nuovi impianti devono avere un piazzale di almeno 200 mq. e possono essere installati solo su aree ritenute idonee dal Comune, osservando una distanza minima di almeno 100 m da altro impianto esistente.

7. Le domande incomplete della documentazione indicata nel presente articolo devono essere completate entro 60 giorni dalla data della richiesta da parte del competente Ufficio della Regione.

8. Nel caso di più domande per la installazione di nuovi impianti su posizioni tra loro incompatibili ai sensi della presente legge, presentata nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della prima istanza, sarà data priorità alla richiesta relativa all'impianto con un maggior numero di prodotti petroliferi e in caso di parità sarà preferita l'istanza relativa all'impianto che ha il piazzale più grande. In caso di ulteriore parità sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

9. Le domande che non vengono completate nel termine stabilito al precedente comma 7 non saranno prese in considerazione ai fini del precedente comma 8.

Art. 6.

Rinnovi

1. Ai fini del rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, la data di scadenza viene desunta da quella del decreto originario, salvo che in eventuali successivi provvedimenti tale data risulti esplicitamente posticipata.

2. La domanda per ottenere il rinnovo della concessione o il rinnovo e la conversione dell'autorizzazione in concessione devono essere presentate alla regione Molise Assessorato al Commercio almeno sei mesi prima della scadenza del provvedimento di cui si chiede il rinnovo e non prima di 18 mesi da tale scadenza.

3. Alla domanda di rinnovo della concessione dovrà essere allegata la licenza U.T.I.F. dalla quale risulti che l'impianto è stato gestito per almeno cinque anni direttamente dal concessionario, oppure la documentazione atta a dimostrare la capacità tecnico-organizzativa e ed economico-finanziaria del concessionario.

4. Alla domanda dovrà essere allegata, inoltre, una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, dalla quale risulti la conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra alle norme C.E.I. e la tenuta a pressione dei serbatoi.

5. Non sono rinnovabili le concessioni intestate a soggetti privi della sperimentata, ovvero comprovabile, capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessaria a garantire la continuità e regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti, a meno che il concessionario non dimostri di aver condotto direttamente l'impianto nei tre anni precedenti la scadenza della concessione.

6. I requisiti relativi alla capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui al precedente comma saranno valutati secondo i criteri indicati al successivo art. 8.

7. Il rilascio dei provvedimenti di rinnovo è sempre preceduto dall'accertamento della idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto risultante da verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui al successivo art. 20.

8. Nel caso in cui l'impianto non sia munito di piazzale idoneo ad evitare che i rifornimenti di carburante avvengano sulla sede stradale e nel caso in cui le attrezzature dell'impianto ostacolino la visuale di beni di particolare interesse storico culturale, il provvedimento di rinnovo della concessione è condizionato al trasferimento dell'impianto in altra zona dello stesso comune, che dovrà essere effettuato entro i cinque anni successivi alla data di notifica dell'obbligo di trasferimento.

9. Nel caso in cui siano necessarie opere di adeguamento dell'impianto alle vigenti norme di sicurezza, il provvedimento di rinnovo deve contenere l'obbligo da parte della ditta di effettuare tali opere ed il termine, non superiore ad un anno, entro il quale i lavori devono essere ultimati, pena la decadenza della concessione.

10. I lavori di cui al comma precedente devono essere collaudati dalla commissione di cui al successivo art. 20.

11. I titolari di autorizzazioni o concessioni per impianti di distribuzione automatica di carburanti che entro i termini previsti dal secondo comma del presente articolo non presentano la domanda per la nuova concessione o che, avendola presentata, non la ottengono, possono mantenere in esercizio i relativi impianti fino alla scadenza della concessione ovvero fino alla scadenza dell'autorizzazione provvisoria di cui al successivo art. 7.

12. Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nei centri storici, se incompatibili con la normativa urbanistica e se le stesse non sono in regola con la normativa vigente in materia di licenze di accesso.

13. I provvedimenti di rinnovo della concessione sono rilasciati dal Presidente della Giunta Regionale previa acquisizione dei pareri del Comune, del Comando Provinciale dei VV.FF. e dell'Ufficio Tecnico di Finanze (U.T.F.) competente e dell'ente proprietario della strada.

Art. 7.

Esercizio provvisorio

1. Nel caso in cui, per cause non imputabili alla Ditta, non dovesse essere possibile l'emissione del provvedimento di rinnovo entro il termine di scadenza della concessione previo accertamento della idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto da parte della commissione di cui al successivo art. 20, può essere autorizzato, dal Presidente della Giunta Regionale, l'esercizio provvisorio dell'impianto.

2. L'esercizio provvisorio ha la durata massima di tre anni e può essere rinnovato solo se persistono le cause non imputabili alla ditta.

Art. 8.

Criteri per la valutazione della capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria

1. Hanno la capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria necessaria a garantire la continuità e regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti:

a) i titolari di concessioni per il trattamento industriale degli oli minerali per depositi costieri, per depositi interni di carburante per autotrazione nonché per impianti stradali con serbatoi aventi una capacità complessiva superiore a 500 mc.;

b) i soggetti che:

abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Nel caso di società o ente, detto requisito dell'età è riferito al rappresentante legale;

siano cittadini italiani o ente italiano o degli altri Stati membri della Comunità economica oppure società avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le società italiani all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;

non si trovino in una delle condizioni indicate all'art. 7 del D.P.R. 17 ottobre 1971 n. 1269;

abbiano operato da almeno tre anni nel settore della distribuzione dei carburanti;

abbiano la disponibilità di mezzi finanziari adeguati all'importanza dell'impianto: oppure che siano proprietari delle attrezzature fisse e mobili di almeno tre impianti;

abbiano la possibilità di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;

in caso di subentro a causa di decesso la concessione può essere rilasciata a soggetti di cui sia accertata la continuità dell'esercizio di attività di distribuzione di carburanti.

Art. 9

Potenziamenti

1. L'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di distribuzione esistente e la installazione di apparecchiature self-service prepagamento possono essere autorizzate previa rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi), oppure impianti non in esercizio per i quali la sospensione dell'attività sia stata regolarmente autorizzata e previo impegno al suo smantellamento da completarsi prima della messa in funzione delle attrezzature oggetto del potenziamento. Per il potenziamento degli impianti con il G.P.L. valgono le disposizioni contenute nei commi 4 e seguenti del successivo art. 11, fermo restando l'obbligo della rinuncia ad una concessione nel caso in cui l'autorizzazione venga rilasciata in aggiunta al limite massimo del 6%, previsto dal primo comma del successivo art. 11 o nel caso in cui l'impianto sia situato in una zona già servita. Il potenziamento di un impianto esistente richiede sempre la rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante, sia che il potenziamento avvenga con l'aggiunta di un solo prodotto che di più prodotti, ivi compreso il self-service prepagamento. Nel caso di domande non contestuali ogni richiesta deve essere accompagnata dalla rinuncia ad un impianto esistente.

2. Non possono essere utilizzate, ai fini del precedente comma, le concessioni relative agli impianti di pubblica utilità di cui al precedente art. 4.

3. Le limitazioni di cui al precedente primo comma non valgono per la benzina priva di piombo, la cui erogazione deve essere sempre autorizzata e per il metano ancorché la erogazione sia effettuata per mezzo di nuove e separate strutture adeguatamente allocate dal punto di vista della sicurezza ed autorizzate con specifico provvedimento che potrà essere rilasciato nei limiti e con le modalità stabilite ai successivi artt. 12 e 13.

Art. 10.

Modifiche

1. L'aggiunta in impianti esistenti di distributori per carburanti già autorizzati deve ritenersi assentita qua lora l'autorità concedente non formuli motivate osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del concessionario.

2. La richiesta per la installazione di distributori di cui al precedente comma deve essere corredata dei pareri del Comando Provinciale dei VV.FF. competente per territorio e dell'Ente proprietario della strada.

3. Non sono soggette ad autorizzazione, ma devono essere preventivamente comunicate all'Ente concedente e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, le seguenti modifiche ad impianti esistenti:

a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a multipla erogazione dello stesso prodotto o di prodotti diversi, purché già autorizzati;

b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per la erogazione di benzina normale e/o super;

c) cambio di destinazione dei serbatoi;

d) aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

f) installazione di dispositivi self-service post pagamento;

g) installazione di apparecchiature self service pre pagamento negli impianti già autorizzati anche nel caso in cui tali dispositivi vengono installati, in aggiunta a quelli esistenti, per prodotti diversi da quelli già autorizzati.

4. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti in confezioni varie, degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce né potenziamento, né modifica, ma sottostà al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza, comunque, deve essere comunicata a fini conoscitivi all'Amministrazione concedente.

5. Gli impianti indicati all'ottavo comma dell'art. 6 non possono essere potenziati, ai sensi del precedente primo comma, né possono essere apportate ad essi le modifiche indicate ai commi 1 e 3, lettere a), d), e, e g) del presente articolo.

6. Le variazioni di cui ai precedenti comma 1 e comma 3, lettere d) e g), devono essere realizzate in conformità di un progetto preventivamente approvato dal Comando Provinciale dei VV.FF. competente per territorio.

7. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale si prenderà atto delle modifiche realizzate ai sensi del precedente comma 3 e dell'aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti. Non dovranno essere menzionati negli atti autorizzativi e di presa d'atto la detenzione degli oli esausti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.

Art. 11.

Impianti di G.P.L.

1. Possono essere rilasciate nuove concessioni per impianti stradali di solo G.P.L., e autorizzazioni per il potenziamento con G.P.L. di impianti esistenti purché il numero complessivo degli impianti che erogano G.P.L. non superi il 6% del totale degli impianti di distribuzione automatica di carburanti ad uso pubblico in esercizio nella regione.

2. Può essere rilasciata una sola concessione o autorizzazione per il potenziamento con G.P.L. per ciascuna area di utenza indicata nell'allegato A che non risulta già servita da altro impianto munito di erogatore/i di G.P.L.

3. Gli impianti di distribuzione di solo G.P.L. devono essere realizzati all'esterno della perimetrazione urbana.

4. Il potenziamento degli impianti con il G.P.L. può essere autorizzato solo se l'impianto è situato fuori dalla perimetrazione urbana.

5. Le attrezzature per la erogazione del G.P.L. devono essere poste ad una distanza dal confine tale che eventuali nuove costruzioni sui fondi limitrofi non vengano a trovarsi ad una distanza inferiore a quella prevista dalle vigenti leggi.

6. La distanza tra due impianti autorizzati alla erogazione del G.P.L. misurata lungo il percorso veicolare più breve, non potrà essere inferiore a 15 Km.

7. Il trasferimento degli impianti di solo G.P.L. è consentito solo se avviene all'interno della stessa area di utenza di cui all'allegato A e nel rispetto della distanza di cui al comma precedente, e sempre che la nuova posizione prescelta non ricada su una strada di minore importanza.

8. Le concessioni per gli impianti di solo G.P.L. rilasciate ai sensi del presente articolo non possono essere utilizzate per la richiesta di nuove concessioni né per il potenziamento di altri impianti.

9. Gli impianti di solo G.P.L. non possono essere potenziati mediante l'aggiunta di altri prodotti.

Art. 12.

Impianto di metano

1. Possono essere rilasciate nuove concessioni per impianti stradali di metano, o per il potenziamento con il metano degli impianti esistenti, nel limite di n. 9 impianti sul territorio regionale.

2. Può essere rilasciata una sola concessione per ciascuna area di utenza indicata nell'allegato B che non risulta già servita da altro impianto munito di erogatore/i di metano.

3. Gli impianti di distribuzione di metano devono essere realizzati all'esterno del centro abitato e le attrezzature devono essere poste ad una distanza dal confine tale che eventuali nuove costruzioni sui fondi limitrofi non vengano a trovarsi ad una distanza inferiore a quella prevista dalle vigenti leggi.

4. La distanza tra due impianti di distribuzione di metano misurata lungo il percorso veicolare più breve, non potrà essere inferiore ai 15 Km.

5. Il trasferimento degli impianti di metano è consentito solo se avviene all'interno della stessa area di utenza di cui all'allegato B e nel rispetto della distanza di cui al comma precedente, e sempre che la nuova posizione prescelta non ricada su una strada di minore importanza.

6. Le concessioni per impianti di solo metano rilasciate ai sensi del presente articolo non possono essere utilizzate per la richiesta di nuove concessioni né per il potenziamento di altri impianti.

7. Gli impianti di solo metano non possono essere potenziati mediante l'aggiunta di altri prodotti.

Art. 13.

Procedura per il rilascio delle concessioni per gli impianti di distribuzione di G.P.L. e di metano

1. La domanda intesa ad ottenere la concessione per impianti di G.P.L. o di Metano o l'autorizzazione per il potenziamento degli impianti esistenti con il G.P.L. o il Metano deve essere presentata in quattro copie alla Regione Molise Assessorato al Commercio, entro il termine di sei mesi dalla data di promulgazione della presente legge e deve indicare:

a) generalità ed il domicilio del richiedente;

b) documentazione necessaria per l'accertamento della capacità tecnica-organizzativa ed economico-finanziaria del richiedente di cui all'art. 8 della presente legge;

c) la località in cui il richiedente intende installare l'impianto, con l'indicazione del tipo di strada prospiciente l'impianto e della chilometrica progressiva;

d) il numero degli erogatori che si intendono installare nell'impianto;

e) il tipo degli erogatori da installare, specificando i relativi estremi di approvazione del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio di Verifica Metrica;

f) la capacità, in metri cubi, del serbatoio o dei serbatoi cui sono collegati i singoli erogatori.

2. Alla domanda devono essere uniti:

la planimetria della zona in scala adeguata, con l'indicazione del punto prescelto per l'ubicazione dell'impianto, della posizione degli altri impianti di G.P.L. o di Metano esistenti nel raggio di almeno 20 Km. e della distanza dalla posizione di più probabile localizzazione indicata negli allegati A e B;

elaborati grafici dai quali risulti la disposizione planimetrica dell'impianto e delle attrezzature.

3. La concessione per gli impianti di distribuzione di solo G.P.L. e di solo Metano può essere accolta solo a coloro che abbiano la capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui al precedente art. 8.

4. Il Settore regionale competente, entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande indicato al primo comma del presente articolo, procede ad un esame preliminare delle domande pervenute, respingendo quelle che prevedono la realizzazione degli impianti in un'area già provvista o quelle che risultano prive delle indicazioni relative alle generalità ed al domicilio del richiedente e/o alla ubicazione dell'impianto.

5. I richiedenti che non hanno fornito tutte le indicazioni relative alla costituzione dell'impianto e/o che non abbiano prodotto tutta la documentazione prevista dal presente articolo, vengono invitati a completare la documentazione stessa entro il termine perentorio di sessanta giorni.

6. Le istanze che non sono state completate nel modo e nel termine di cui al comma precedente sono respinte e per ciascuna area di utenza, la Giunta regionale approva una graduatoria delle rimanenti istanze.

7. La graduatoria di cui al comma precedente sarà formata elencando le istanze secondo l'ordine di importanza delle strade sulle quali è prevista la realizzazione dell'impianto. In caso di più domande che prevedono la realizzazione dell'impianto su strade aventi la stessa importanza, sarà data la priorità a quella relativa all'impianto che dista meno dal punto più vicino del tratto di strada indicato come posizione ideale nell'allegato «A» o dalla posizione indicata nell'allegato «B». Nel caso di ulteriore parità sarà data la precedenza cronologica.

8. Si procederà quindi alla istruttoria delle prime istanze di ciascuna graduatoria.

9. Completata l'istruttoria, il Presidente della Giunta Regionale rilascia la concessione o l'autorizzazione per il potenziamento.

10. Le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelle che non saranno presentate nei termini indicati al precedente comma 1 non vengono prese in considerazione.

11. Le domande che non possono essere accolte vengono respinte ed in tal caso si procederà alla istruttoria delle pratiche che seguono nella graduatoria.

12. La concessione per la realizzazione di impianti di solo G.P.L. o Metano e le autorizzazioni per il potenziamento degli impianti esistenti mediante l'aggiunta di G.P.L. o Metano in quelle aree di utenza che rimarranno sprovviste in seguito all'applicazione dei criteri contenuti nel presente articolo sarà rilasciata, sempre nel limite di una concessione o autorizzazione per ciascuna area di utenza al primo che ne faccia richiesta nei modi indicati nei commi precedenti e sia in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 8.

Art. 14.

Trasferimento della titolarità

1. Per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della concessione in caso di trasferimento della proprietà dei relativi impianti, a norma dell'art. 16, decimo comma del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 12 dicembre 1970, n. 1034, il proprietario deve presentare domanda alla Regione Molise Assessorato al Commercio ovvero al Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato qualora la vettura riguardi tutti gli impianti della ditta o società richiedente e questi siano ubicati in due o più regioni.

2. La domanda deve essere sottoscritta anche da colui a favore del quale è chiesto il trasferimento della concessione e deve indicare tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto o gli impianti di cui trattasi.

3. Il trasferimento della concessione può essere autorizzato solo in favore di chi sia in possesso della capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria di cui al precedente art. 8.

Art. 15.

Sospensione dell'attività - Decadenza - Revoca

1. I concessionari di pubblici impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autorizzazione non possono sospendere l'esercizio degli impianti senza l'autorizzazione dell'autorità concedente, salvo quanto previsto al secondo comma, lettera b), dell'art. 19 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

2. Le richieste di sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti sono accette solo per motivi che determinano un'oggettiva impossibilità di servizio.

3. La sospensione ha la durata massima di un anno e non può essere prorogata.

4. Le autorità competenti, per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico, possono ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio degli impianti e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi, dandone immediato avviso, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per i provvedimenti di sua competenza.

5. Le concessioni relative agli impianti la cui attività sia stata sospesa decadono se entro un anno dalla data del provvedimento di sospensione non viene ripresa l'attività dell'impianto e non viene presentata istanza per utilizzare le concessioni stesse per l'ottenimento di una nuova concessione o per il potenziamento di un altro impianto ovvero se non vengono effettuati, sempre nel suddetto termine di un anno, i lavori di adeguamento dell'impianto alle norme di sicurezza.

6. Le concessioni relative agli impianti di pubblica utilità indicati al precedente art. 4, la cui attività sia stata sospesa o che per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico devono essere rimossi o sistemati, possono essere trasferite al Comune o ad altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8, nel caso in cui i concessionari non provvedono a riprendere l'attività o a trasferire o a sistemare l'impianto nel termine di un anno dalla data del provvedimento di sospensione dell'attività o della notifica dell'obbligo di rimozione o sistemazione.

7. Le domande per ottenere la concessione ai sensi del precedente comma devono essere presentate dagli interessati entro un anno dalla data di scadenza del provvedimento di sospensione dell'attività o del termine concesso per la rimozione o sistemazione dell'impianto.

8. Le concessioni di cui al comma precedente saranno rilasciate secondo le modalità ed i criteri indicati al precedente art. 5.

9. Per gli impianti la cui inattività non sia stata autorizzata è disposta, previa diffida, la decadenza dei relativi provvedimenti di autorizzazione e di concessione.

10. Analogo provvedimento di decadenza della concessione deve essere disposto, previa diffida, nel caso in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, ovvero nei casi in cui gli impianti siano stati modificati senza l'osservanza di quanto stabilito nel precedente art. 10.

11. La revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione è disposta per motivi di pubblico interesse, nel rispetto delle condizioni e delle modalità indicate all'art. 18 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 16.

Impianti ad uso privato

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autorizzazione ubicati, all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelievo del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa non soggetti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1971, n. 1269, ma alla sola autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, previo mero accertamento dall'avvenuto espletamento degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di cooperative o di consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale.

3. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 16, comma quarto, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Art. 17.

Prelievo carburanti in recipienti

1. L'Assessore Regionale competente provvede al rilascio delle autorizzazioni per il prelievo ed il trasporto di carburante in recipienti per il rifornimento di macchinari ed attrezzature rifornibili soltanto sul posto di lavoro.

2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate solo in favore di Enti locali, Pubbliche Amministrazioni e ditte iscritte negli appositi albi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, hanno la durata di tre anni, possono essere rinnovate e decadono in caso di cessazione dell'attività delle ditte beneficiarie.

3. Il prelievo del carburante è consentito soltanto presso impianti stradali dotati di piazzali fuoristrada, predeterminati dalla Giunta Regionale, sentito il parere del Comando provinciale dei VV.FF. competente per territorio, ed a condizione che i recipienti ed il mezzo di trasporto impiegato siano conformi alle disposizioni di cui al D.M. 31 luglio 1984 e successive modifiche.

Art. 18.

Competenze parari

1. Le nuove concessioni, i provvedimenti che autorizzano i potenziamenti, i trasferimenti e le concentrazioni degli impianti ed i provvedimenti di decadenza e revoca delle concessioni sono rilasciati con decreto del Presidente della Giunta Regionale e sentito il parere non vincolante della Commissione Regionale Consultiva di cui al successivo art. 21 ed i pareri del Comune, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio tecnico di Finanza (U.T.F.), dell'A.N.A.S. e della Provincia, se competenti.

2. Nell'avvio del procedimento relativo a quei provvedimenti che comportano la rinuncia a una o più concessioni, viene data comunicazione ai Comuni nei quali sono ubicati gli impianti da rimuovere.

3. I provvedimenti non comprensivi nel precedente comma 1, sono rilasciati dal Presidente della Giunta Regionale, così come indicato negli articoli precedenti.

Art. 19.

Ultimazione lavori - Collaudi

1. Nel provvedimento che autorizza l'installazione di nuove colonnine, il trasferimento degli impianti, le nuove concessioni e lo autorizzazioni per l'installazione di impianti ad uso privato deve essere indicato il termine entro cui vanno eseguiti i lavori, comunque non superiore a dodici mesi.

2. Nel caso non venga osservato detto termine per l'ultimazione dei lavori, qualora un mese prima della scadenza non venga richiesta la proroga, l'autorizzazione o la concessione decadono.

3. La proroga ha la durata di sei mesi. Oltre tale termine possono essere accordate proroghe solo per documentati casi di forza maggiore.

4. Le modifiche per le quali non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente art. 10 comma 3 vanno eseguite entro sei mesi dalla comunicazione all'Ente concedente.

5. Nel caso in cui non venga osservato il termine indicato nel precedente comma, va ripetuta la comunicazione di modifica dell'impianto.

6. Ad ultimazione dei lavori, gli impianti devono essere collaudati dalla Commissione di cui al successivo art. 20, entro sessanta giorni dalla richiesta del concessionario.

7. Per le modifiche di cui alle lettere *d)* e *g)* del terzo comma del precedente art. 10, le ditte concessionarie dovranno unire alla richiesta di collaudo il progetto approvato dal Comando provinciale dei VV.FF. di cui al penultimo comma dello stesso art. 10.

8. Modifiche di cui alle lettere *b)* e *c)* del terzo comma dell'art. 10 non devono essere collaudate. La ditta concessionaria dovrà tuttavia dare comunicazione dell'avvenuta sostituzione del prodotto nel termine di cui al precedente comma 4.

Art. 20.

Commissione di collaudo

1. La Commissione per il collaudo degli impianti di cui all'articolo precedente è composta dal responsabile del Settore regionale competente o suo delegato, in qualità di Presidente, da un funzionario dell'U.T.I.F., da un funzionario del Comando Provinciale dei VV.FF. competenti per territorio e dal responsabile dell'Ufficio carburanti della Regione.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato di livello non inferiore al VI del Settore regionale competente.

3. A tutti i componenti la Commissione per il collaudo degli impianti, compreso il segretario, spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed al trattamento economico di missione nella misura ed alle condizioni stabilite dai rispettivi ordinamenti degli enti di appartenenza, un gettone individuale di presenza di lire centocinquanta mila lorde per ogni collaudo.

4. Gli oneri per il collaudo sono a carico delle ditte richiedenti.

Art. 21.

Commissione regionale consultiva

1. Il Presidente della Giunta Regionale, su designazione degli Enti ed Associazioni interessati, nomina, presso la Regione, la Commissione Consultiva di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 11 settembre 1989, così composta:

Presidente:

Assessore regionale competente, o suo delegato;

Componenti:

tre rappresentanti delle Associazioni di Società petrolifere operanti nella rete distributiva della Regione, di cui almeno due designati dall'ENI;

un rappresentante designato dall'Associazione dei privati titolari di concessioni o autorizzazioni per l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti operanti nella Regione;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori;

un rappresentante dei lavoratori dipendenti designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale;

ingegnere capo, o suo delegato, dell'U.T.I.F. competente per territorio;

ingegnere capo, o suo delegato, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, di ciascuna provincia;

responsabile del Settore competente della Regione, o suo delegato.

2. Nel caso in cui gli Enti o le Associazioni di cui al precedente comma non comunicano il nominativo del loro rappresentante nel termine di sessanta giorni dalla richiesta e nel caso in cui dette Associazioni non dovessero essere costituite, la Commissione sarà nominata senza il rappresentante di tali Enti od Associazioni.

3. Il Presidente può invitare alle sedute della Commissione i Sindaci o loro delegati dei Comuni interessati alle domande da esaminare nonché esperti in materia di distribuzione di carburanti i quali non partecipano alla votazione, né sono presi in considerazione per il calcolo della maggioranza.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente dell'Assessorato Regionale al ramo di livello non inferiore al VI.

5. La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. In caso di assenze non giustificate a tre sedute consecutive, della Commissione l'Assessorato competente inviterà l'Ente o Associazione interessata a sostituire il proprio

rappresentante dichiarato automaticamente decaduto, e qualora la nuova designazione non sia effettuata entro trenta giorni l'Ente o Associazione inadempiente resterà escluso dalla Commissione.

6. La Commissione esprime pareri preventivi non vincolanti sui provvedimenti che vengono adottati dalla Giunta Regionale di cui al precedente art. 18, con la sola esclusione dei provvedimenti relativi agli impianti ad uso privato, e, se richiesto dal Presidente, esprime pareri su ogni questione riguardante la distribuzione dei carburanti.

7. L'ordine del giorno deve essere inviato ai componenti la Commissione almeno sette giorni prima di ciascuna riunione.

8. In caso di impedimento i componenti nominati dal Presidente della Giunta Regionale possono delegare persone di loro fiducia per la partecipazione alle sedute della Commissione.

9. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei componenti presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

10. Ai componenti la Commissione ed a coloro che intervengono ai sensi del precedente comma 3, con esclusione dei dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza oltre le spese di viaggio, se dovute, secondo le modalità previste dalla legge regionale 7 agosto 1972, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Per i dipendenti regionali, compreso il segretario, si applica il disposto dell'art. 78 delle leggi regionali 31 agosto 1974, nn. 11 e 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22.

Norme transitorie e finali

1. I titolari dei decreti di concessione di impianti esistenti e funzionanti o per i quali sia stato emesso regolare provvedimento di sospensione dell'attività che non abbiano presentato domanda di rinnovo della concessione o l'abbiano presentata fuori dai termini previsti, possono godere di un provvedimento di sanatoria solo agli effetti della presentazione della domanda purché regolarizzino la loro posizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detta sanatoria ha carattere di assoluta straordinarietà e non potrà essere ripetuta.

2. Le autorizzazioni per impianti di erogazione di carburanti ad uso privato rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge scadranno il 31 dicembre 1996, salvo che nel provvedimento autorizzativo sia stabilita una validità inferiore.

3. Trascorso un anno dall'approvazione della presente legge, le tabelle A e B ad essa allegate potranno, ove ne ricorrano le ragioni, essere modificate con atto amministrativo dal Consiglio Regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 23.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel D.L. 26 ottobre 1970, convertito, con modificazioni nella legge 12 dicembre 1970, n. 1034; nel D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 e successive modifiche; nella legge 28 luglio 1971, n. 558; nel D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269; nelle direttive del Governo impartite ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e le norme richiamate dalle fonti sopracitate.

Art. 24.

Abrogazione

1. La legge regionale 15 marzo 1983, n. 11 è abrogata.

Art. 25.

Dichiarazione di urgenza - Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 27 gennaio 1995

DI GIANDOMENICO

(*Omissis*).

95R0365

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1995, n. 5.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1995 - Art. 31 legge regionale di contabilità n. 44 del 3 dicembre 1977.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 3 del 16 febbraio 1995*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato con legge e non oltre il 30 aprile 1995 il Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995, con le modalità e le disposizioni previste dall'art. 31 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e secondo lo stato di previsione del relativo disegno di legge presentato al Consiglio Regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 6 febbraio 1995

DI GIANDOMENICO

95R0441

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1995, n. 6.

Interventi a favore della cooperazione.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 3 del 16 febbraio 1995*)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in conformità ai principi espressi dall'art. 45 della Costituzione e dall'art. 4 del proprio Statuto, favorisce lo sviluppo della cooperazione, riconoscendo alla stessa preminente funzione sociale ed un ruolo fondamentale nelle scelte di politica economica regionale e nella relativa attuazione.

2. A tal fine la Regione acquisisce, limitatamente alle materie comprese nell'art. 117 della Costituzione ed a quelle ad essa eventualmente delegate, elementi conoscitivi relativi al movimento cooperativo e realizza iniziative volte alla promozione, allo sviluppo ed alla qualificazione dell'impresa cooperativa, alla formazione dei quadri, alla divulgazione, alla organizzazione di convegni, congressi, iniziative di studio sulla cooperazione, all'assistenza tecnica ed economica alle organizzazioni cooperative, nonché alla istituzione della Commissione regionale della Cooperazione ed alla costituzione dell'Albo regionale degli Enti cooperativi e di un Consorzio fidi regionale per la cooperazione.

3. Le provvidenze regionali dirette a favorire lo sviluppo della cooperazione debbono essere coerenti con le scelte della Regione effettuate ai vari livelli di programmazione, quali la politica dello sviluppo regionale, le azioni programmatiche e la pianificazione per progetti anche speciali.

4. Il collegamento con la politica di piano deve essere realizzato sia a livello settoriale che territoriale mediante la formulazione di specifici programmi annuali di cui al successivo art. 8.

Capo II

COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE

Art. 2.

Istituzione e composizione della commissione

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa è istituita la Commissione Regionale della Cooperazione.

2. La Commissione resta in carica per l'intera legislatura regionale, nella quale è stata istituita, scade con essa e viene ricostituita entro sessanta giorni dall'inizio della nuova legislatura.

3. La Commissione regionale della cooperazione è composta:
a) dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato che la presiede;

b) da tre rappresentanti del consiglio regionale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

c) da un rappresentante designato da ciascuna Organizzazione regionale della cooperazione di cui all'art. 5, o da un rappresentante delegato;

d) da un rappresentante dell'Ufficio Regionale del Lavoro e M.O.

4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'assessorato competente di livello non inferiore al VII.

5. I rappresentanti di cui alla lettera c) comma 3, hanno facoltà di farsi assistere ciascuno da un esperto di settore qualora ciò fosse necessario.

6. In caso di cessazione per qualsiasi causa, dalla carica di componente la Commissione, il successore e nominato con le modalità prima previste e dura in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.

7. Per ogni seduta della Commissione, ai componenti non appartenenti ai ruoli regionali, compete la sola indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 3.

Compiti della commissione

1. La Commissione regionale della cooperazione assolve i seguenti compiti:

a) Studia i fenomeni della cooperazione sotto gli aspetti economici ed istituzionali, promuovendone una più attiva presenza nella comunità regionale;

b) Formula pareri e proposte alla Giunta Regionale atinenti gli interventi programmatici, legislativi ed amministrativi della Regione in tema di cooperazione, volti, in particolare, all'individuazione dei settori di intervento da privilegiare;

c) Esprime pareri motivati sui programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata allo sviluppo della cooperazione, nonché sui criteri di applicazione dei programmi stessi;

d) Assume iniziative, d'intesa con la Giunta Regionale, per l'organizzazione di conferenze regionali sui problemi della cooperazione nonché per la partecipazione a conferenze organizzate da altre pubbliche amministrazioni;

e) Promuove e cura la realizzazione di programmi concernenti indagini, ricerche conoscitive e studi relativi ai problemi dello sviluppo della cooperazione nell'ambito regionale;

f) Esprime pareri sulla classificazione delle imprese cooperative ai sensi del successivo art. 18 sulle proposte relative alla concessione di contributi alle Organizzazioni Regionali delle cooperative di cui al successivo art. 5, nonché sulla concessione di incentivi ed agevolazioni alle imprese cooperative e loro consorzi secondo quanto previsto ai successivi capi.

Art. 4.

Regolamento interno

1. La Commissione regionale della cooperazione, entro trenta giorni dalla propria costituzione, formula un Regolamento disciplinante le attività di cui all'art. 3 della presente legge.

2. La Commissione Regionale della cooperazione si avvale per lo svolgimento dei propri compiti del supporto tecnico-informativo ed organizzativo dell'assessorato regionale.

Capo III

INTERVENTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DELLE COOPERATIVE

Art. 5.

Concessione dei contributi

1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale della cooperazione, concede i contributi alle Organizzazioni regionali delle cooperative giuridicamente riconosciute ed operanti in Molise, per lo sviluppo della cooperazione nei diversi settori produttivi.

2. I contributi devono essere destinati alle iniziative finalizzate:

a) alla promozione della cooperazione attraverso la costituzione di appositi organismi cooperativi e loro consorzi o al potenziamento di quelli già esistenti;

b) all'assistenza tecnico amministrativa alle cooperative e loro consorzi che intraprendono opere di potenziamento, ristrutturazione e riconversione aziendale, ampliamento e ammodernamento di stabilimenti e magazzini, e/o che attuino nuove iniziative sulla base di progetti in armonia con le indicazioni della programmazione regionale;

c) all'assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria diretta ad agevolare la gestione sociale delle cooperative e loro consorzi;

d) alla qualificazione dei quadri delle imprese cooperative presso Enti, ovvero organismi in possesso di idonei requisiti, anche mediante l'assegnazione di borse di studio in discipline economiche, giuridiche e tecniche.

Art. 6.

Modalità per la concessione dei contributi

1. Per ottenere i contributi previsti, le Organizzazioni interessate sono tenute a presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro il trenta settembre di ogni anno, allegando:

a) programmi di attività ed un preventivo di spesa relativi alle iniziative che si intendono svolgere per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 5 della presente legge;

b) una relazione dettagliata circa l'utilizzo dei contributi ottenuti precedentemente;

c) l'elenco delle cooperative attive associate sulle quali le Organizzazioni Regionali esercitano la vigilanza e la tutela con relativo numero dei soci che le compongono, il fatturato dell'anno precedente ed il numero di iscrizione al Registro Prefetizio, nonché il numero di iscrizione all'Albo Regionale delle imprese cooperative non appena sarà istituito con deliberazione di Giunta regionale.

2. L'effettiva partecipazione delle singole cooperative alle Organizzazioni regionali dovrà essere rappresentato da un idoneo contributo anche finanziario alle spese di gestione delle strutture.

3. Le Organizzazioni cooperative interessate sono tenute a presentare entro il 30 aprile il conto consuntivo relativo all'anno precedente per il quale si richiede il contributo.

Art. 7.

Criteri di riparto dei contributi

1. La Giunta regionale accertato il possesso dei requisiti da parte delle Organizzazioni cooperative richiedenti, sentito il parere della Commissione Regionale di cui all'art. 2, approva il riparto dei fondi stanziati in base ai seguenti criteri:

a) 1/3 della somma disponibile viene assegnata in parti uguali alle Organizzazioni regionali delle cooperative di cui al precedente art. 5;

b) i restanti 2/3 della somma disponibile vengono assegnati alle Organizzazioni regionali delle cooperative in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative attive associate a ciascuna di esse, al numero dei soci, alle entità del fatturato, quali risultano dall'elenco delle cooperative alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente.

2. L'erogazione viene disposta entro e non oltre il 28 febbraio.

3. La Giunta regionale può disporre in ogni momento, tramite propri funzionari, controlli e vigilare in ordine all'attuazione del programma finanziario.

4. Nell'ipotesi di gravi inadempienze la Giunta regionale può disporre la revoca dei contributi concessi.

Capo IV**PROGRAMMA REGIONALE A FAVORE DELLE IMPRESE COOPERATIVE
E DEI CONSORZI FRA LE IMPRESE COOPERATIVE****Art. 8.****Programma**

1. La Giunta regionale predispose, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, entro il 31 ottobre di ogni anno, un programma di sostegno e sviluppo della cooperazione nei vari settori produttivi dell'economia molisana, da presentarsi al Consiglio Regionale che lo approva contestualmente al bilancio della regione.

2. Il programma, tenuto conto del ruolo assegnato alle imprese cooperative dai diversi piani settoriali e generali della Regione, indica gli obiettivi e fissa le misure di finanziamento ed i criteri di concessione di contributi ed agevolazioni volti a:

a) favorire iniziative di integrazione intercooperativa e la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e di servizi dei consorzi fra le imprese cooperative di seguito denominati consorzi;

b) incoraggiare l'introduzione di innovazioni tecnologiche, l'ammendamento funzionale e produttivo, la specializzazione tecnico professionale nelle imprese cooperative, la promozione commerciale e supporto all'esportazione, il marketing, la tutela e controllo della qualità delle produzioni;

c) favorire l'avviamento e la capitalizzazione di imprese cooperative, la crescita della imprenditorialità cooperativa giovanile e femminile, l'assistenza e consulenza finanziaria;

d) sostenere le iniziative e le attività di promozione, assistenza, sviluppo e tutela della cooperazione svolte dalle Organizzazioni regionali delle cooperative di cui al precedente capo III.

Art. 9.**Modalità**

1. Salvo quanto ulteriormente e specificatamente disposto dalle leggi regionali di settore, i consorzi e le imprese cooperative, nel richiedere gli incentivi, devono esibire, ai fini della valutazione della rispondenza dei singoli progetti di sviluppo rispetto alla programmazione regionale, anche la seguente documentazione:

a) lo Statuto vigente alla data della domanda;

b) l'iscrizione all'Albo regionale dei consorzi e delle imprese cooperative di cui al successivo art. 18;

c) l'ultimo bilancio consuntivo di esercizio, con allegato il verbale di approvazione dell'assemblea dei soci e i documenti di accompagnamento, se costituita da oltre un anno;

d) una relazione tecnico contabile sulle modalità di utilizzazione degli incentivi regionali previsti;

e) idonea documentazione di revisione ai sensi della legislazione vigente;

f) eventuale certificato di adesione ad una delle organizzazioni di cui al precedente art. 5.

Capo V**INCENTIVI REGIONALI PER I CONSORZI
E PER LE IMPRESE COOPERATIVE****Art. 10.****Incentivi ai consorzi**

1. Ai consorzi delle imprese cooperative di tutti i settori che presentano progetti volti a prendere in fitto o leasing macchinari, attrezzature necessarie alle proprie attività di gestione di servizi utili alle cooperative ad essi aderenti, nonché per migliorare la distribuzione e la commercializzazione di prodotti, per incrementare la ricerca, acquisire servizi reali ed introdurre innovazioni tecnologiche, la Giunta regionale, sulla base del programma di cui all'art. 8 della presente legge, concede un contributo in conto capitale nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile o un contributo annuale in conto interesse per la durata di dieci anni sui

mutui contratti per la stessa iniziativa in misura tale che il tasso di interesse annuo a carico dei consorzi fra imprese cooperative non superi il limite massimo stabilito dal programma annuale di cui al precedente art. 8, comma 2.

2. Il limite massimo dei contributi in conto capitale o dei contributi in conto interesse deve comunque essere conforme a quello stabilito da leggi statali e/o dalle direttive comunitarie in materia di finanziamento alle imprese.

Art. 11.**Incentivi alle cooperative**

1. I benefici previsti dal precedente art. 10 sono concessi anche alle imprese cooperative di tutti i settori con le stesse modalità e per le stesse iniziative.

2. Il contributo in conto capitale viene ridotto, nella misura massima, al 60% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 12.**Incentivi per assunzioni**

1. Ai consorzi ed alle imprese cooperative di tutti i settori, che presentano progetti volti ad assumere e/o specializzare personale tecnico ed amministrativo, di età compresa tra 18 e 35 anni e dotato di adeguato titolo di studio, la Giunta regionale concede un contributo nelle seguenti misure:

a) ai consorzi tra cooperative, nel primo anno di impiego, il 50% del costo complessivo riferito ai relativi contratti nazionali di categoria, ivi compresi gli oneri riflessi, nel secondo anno il 35%, nel terzo il 20%;

b) alle imprese cooperative per il primo anno di impiego il 45% del costo complessivo riferito ai relativi contratti di categoria, ivi compresi gli oneri riflessi, nel secondo il 30%, nel terzo il 15%.

2. Il contributo previsto nel precedente comma è aumentato del 20% per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che abbiano compiuto il 35° anno di età ed appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori ammessi all'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni da più di 12 mesi o lavoratori ammessi a rotazione all'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni da più di 24 mesi, conteggiati a partire dal primo provvedimento di ammissione;

b) lavoratori iscritti da più di 12 mesi nella prima classe delle liste di collocamento;

c) lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modifiche, concernente «estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della C.I.G. della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiare e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati».

3. La Giunta regionale concede altresì ai consorzi ed alle imprese cooperative di tutti i settori, un contributo non cumulabile con quelli previsti nei commi precedenti pari al 50% del costo complessivo del lavoro, ivi compresi gli oneri riflessi, per un periodo di tre anni, per l'assunzione di lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a) portatori di handicaps fisici con una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 72%, o portatori di handicaps di natura psichica con una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 33%, collocati su richiesta del consorzio o della impresa cooperativa;

b) tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di recupero concordato con i competenti servizi delle USL;

c) detenuti ammessi a lavoro esterno e soggetti sottoposti a provvedimenti amministrativi dell'autorità giudiziaria minorile.

4. La Giunta regionale dispone la revoca del contributo concesso qualora il rapporto di lavoro venga risolto dal consorzio o dall'impresa cooperativa prima dello scadere del terzo anno, senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

5. Nella concessione dei contributi viene data priorità alle richieste relative a soggetti che hanno frequentato corsi di formazione professionale promossi o attuati dalla Regione ai sensi delle leggi regionali vigenti.

6. Il numero di unità di cui sopra, ammissibile a contributo, è rapportato a programma di attività del consorzio e della impresa cooperativa.

Art. 13.

Incentivi alla ricapitalizzazione

1. La Giunta regionale può concedere ai consorzi ed alle imprese cooperative che formulano programmi di ricapitalizzazione, un contributo in conto capitale nella misura pari alle quote sociali sottoscritte e versate dai soci per l'aumento del capitale.

Art. 14.

Incentivi per la costituzione di consorzi

1. Per favorire la costituzione di consorzi, la Giunta regionale concede un contributo in conto capitale nella misura pari alle quote sociali sottoscritte e versate ai consorzi dalle cooperative aderenti.

Capo VI

AGEVOLAZIONI PER NUOVE FORME COOPERATIVE E COOPERAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE

Art. 15.

Sussidi per nuove cooperative

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale di cui al precedente art. 2, può concedere incentivi per favorire la costituzione e lo sviluppo di nuove forme cooperative al fine di diffondere i principi di mutualità e di solidarietà e di sostenere l'imprenditorialità giovanile e femminile.

Art. 16.

Cooperative giovanili

1. La Giunta regionale concede contributi per la costituzione e lo sviluppo di imprese cooperative i cui soci siano per almeno il 70% giovani tra i 18 ed i 35 anni di età.

2. Per accedere a detti benefici le cooperative richiedenti devono presentare un progetto di sviluppo triennale.

3. Tale progetto deve:

- a) prevedere obiettivi produttivi ed occupazionali;
- b) individuare, attraverso una corretta analisi, gli spazi di mercato che si vuole coprire;
- c) contenere un piano finanziario che assicuri, con criteri di efficienza ed economicità, una ragionevole stabilità di bilancio e di remunerazione del lavoro;
- e) individuare un piano di investimenti per il triennio considerato.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di cui al precedente art. 2, concede:

- a) un contributo in conto capitale in misura non superiore al 70% delle spese ritenute ammissibili, nella misura massima di L. 200.000.000, per l'acquisizione di beni immobili ed attrezzature e per le spese di avviamento connesse alla realizzazione del progetto o un contributo in conto interessi sui mutui contratti a tasso di riferimento per la realizzazione del progetto;
- b) nel primo anno di attività un contributo fino al 60% delle spese di gestione; nel secondo anno un contributo fino al 40% delle spese di gestione; nel terzo anno un contributo fino al 20% delle spese di gestione.

5. I progetti presentati da cooperative formate per almeno il 50% da donne, sono istruiti e finanziati con priorità e preferenza.

6. Costituisce ulteriore elemento di priorità e preferenza l'adesione di tali cooperative alle Organizzazioni di cui al precedente art. 5.

Capo VII

CONSORZIO FIDI

Art. 17.

Costituzione di un consorzio fidi regionale per la cooperazione

1. La Regione Molise promuove la creazione di un Consorzio fidi regionale tra le imprese cooperative.

2. Il Consorzio, oltre la prestazione di garanzie fidejussorie, svolge le attività di consulenza ed assistenza in materia finanziaria previste dalla presente legge e promuove la stipulazione di convenzioni con il sistema creditizio, per facilitare l'accesso al credito da parte delle cooperative. Il Consorzio interviene per favorire programmi di investimento per lo sviluppo delle cooperative.

3. La regione Molise contribuisce alla formazione del fondo consortile.

4. Il Consiglio regionale con propria delibera, su proposta della Commissione regionale della cooperazione, approva lo Statuto del Consorzio, la composizione del Consiglio di Amministrazione e determina i criteri per l'individuazione dei destinatari dei servizi del Consorzio, le modalità di concessione e i vincoli di destinazione del contributo al fondo.

5. Il Consiglio regionale nomina il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio contestualmente alla delibera di cui al comma precedente.

Capo VIII

ALBO REGIONALE DEI CONSORZI E DELLE IMPRESE COOPERATIVE

Art. 18.

Istituzione dell'albo regionale delle società cooperative e loro consorzi

1. Allo scopo di programmare ogni intervento di iniziativa regionale in campo cooperativistico è istituito presso la Giunta regionale l'Albo Regionale delle Società Cooperative e loro Consorzi.

2. L'iscrizione all'Albo è un requisito essenziale per ottenere la concessione di agevolazioni o incentivi o qualsiasi altro beneficio da parte della Regione.

3. Possono chiedere ed ottenere l'iscrizione all'Albo le società cooperative e loro consorzi, a maggioranza di soci residenti nel Molise, che abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione Molise e che siano in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

4. L'Albo è ripartito nelle seguenti sezioni:

- a) Cooperazione di consumo;
- b) Cooperazione di produzione e lavoro;
- c) Cooperazione agricola;
- d) Cooperazione di abitazione;
- e) Cooperazione di trasporto;
- f) Cooperazione della pesca;
- g) Cooperazione mista;
- h) Cooperazione sociale;
- i) Cooperazione mutualistica.

5. Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine sociale delle cooperative iscritte all'Albo, identiche per finalità sociali, si provvederà alla realizzazione dell'anagrafe meccanizzata dei soci delle cooperative iscritte all'Albo.

6. Il Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione, di cui al precedente art. 2, determina la classificazione delle imprese cooperative nelle varie sezioni.

Art. 19.

Inscrizione all'Albo regionale delle società cooperative e loro consorzi

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale, le società cooperative e loro consorzi devono rivolgere domanda al Presidente della Giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati:

- a) atto costitutivo, statuto ed eventuali modificazioni successive unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempite tutte le formalità prescritte dalla legge e dai regolamenti vigenti, nonché copia autenticata del libro dei soci;
 - b) attestato del presidente della cooperativa e del Collegio Sindacale comprovante che i soci possiedono i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto;
 - c) scheda informativa relativa ad amministratori e sindaci in carica con l'indicazione dei soggetti che hanno la rappresentanza dell'Ente, la certificazione dell'inesistenza di casi di inecceggibilità e di incompatibilità, casellario giudiziale e certificato antimafia;
 - d) copia dell'ultimo bilancio, se costituita da oltre un anno;
 - e) copia dell'ultimo verbale di ispezione ordinaria, qualora esista;
 - f) relazione sull'attività svolta e/o su programmi da realizzare;
 - g) certificato di iscrizione al registro Prefettizio.
2. In relazione ai criteri, di cui al penultimo comma del precedente articolo, è inibita la iscrizione all'Albo, di quelle cooperative che abbiano contemporaneamente soci aderenti a più cooperative aventi finalità concorrenti.

3. L'iscrizione o la non iscrizione all'Albo è disposta, con proprio decreto dal Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria formale dell'Assessorato regionale competente.

Art. 20.

Adempimenti

1. Le cooperative ed i loro consorzi iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare alla regione:

- a) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 19 della presente legge;
- b) il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, con i seguenti allegati:
 - 1) relazione del Consiglio d'Amministrazione, verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, relazione del Collegio sindacale;
 - 2) idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuta revisione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 21.

Cancellazione

1. La cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative e loro consorzi è disposta con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione:

- a) in caso di cessazione per liquidazione, scioglimento o altra causa di estinzione;
- b) quando siano venuti meno i requisiti che ne hanno determinato l'iscrizione all'Albo, ai sensi della presente legge;
- c) quando le cooperative e loro consorzi non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 20.

Capo IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

Incentivi zone interne

1. Ai consorzi ed alle imprese cooperative di tutti i settori operanti nelle zone ricomprese negli ambiti delle Comunità Montane, è concesso un ulteriore contributo dell'importo del 10% in aggiunta all'entità dei contributi previsti nei precedenti artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e/o un contributo annuale in conto interesse sui mutui previsti dalla presente legge in misura tale che il tasso di interesse annuo a

carico dei consorzi e delle imprese cooperative sia inferiore di un punto percentuale al limite stabilito dal primo comma del precedente art. 12.

Art. 23.

Criteri di priorità

1. I criteri di priorità del programma annuale di cui al precedente art. 8, nell'ordine, sono i seguenti:

- a) progetti presentati da consorzi e cooperative di cui al precedente art. 22;
- b) progetti presentati da consorzi e cooperative aderenti alle Organizzazioni indicate al precedente art. 5, per il cui tramite possono essere presentati i singoli progetti;
- c) progetti presentati da consorzi e cooperative operanti in ambiti intercomunali.

Art. 24.

Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge per i Consorzi e le Cooperative non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.

Art. 25.

Norme transitorie

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge si prescinde dai termini in cui agli artt. 6 (comma 1 e 3), 7 (comma 2) e 8 (comma 1).

2. Il Conto consuntivo di cui al comma 3 dell'art. 6 dovrà essere presentato a partire dal secondo anno di applicazione della presente legge.

3. Il giorno della presentazione delle domande e/o dei progetti verrà indicato alla Giunta regionale con apposito avviso pubblico.

Art. 26.

Disposizioni finali

1. La prescrizione, di cui al secondo comma dell'art. 18, vale a partire dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e, comunque, per le cooperative e loro consorzi già operanti nell'ambito regionale, dal giorno successivo a quello dell'effettiva realizzazione ed entrata in vigore dell'Albo regionale delle cooperative e loro consorzi.

2. Per la sezione dell'Albo relativa alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91, la materia sarà disciplinata con apposita legge regionale.

Art. 27.

Autorizzazioni di spesa

1. Gli oneri finanziari, pari a L. 5.000.000.000 per il 1995, relativi all'attuazione della presente legge, graveranno su appositi capitoli istituiti con legge di bilancio.

Art. 28.

Pubblicazione

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 13 febbraio 1995.

DI GIANDOMENICO

95R0442

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1995, n. 6.

Determinazione della misura dell'assegno spettante ai consiglieri regionali sospesi dall'incarico ai sensi della legge 12 gennaio 1994, n. 30 (integrazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2 e 23 aprile 1981, n. 21).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 25 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per la corresponsione dell'assegno di cui all' articolo 15, comma 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennità di cui al primo comma è fissata nella misura del 36 per cento.

Al consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, in caso di provvedimento di proscioglimento, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del quarto comma e l'indennità ad esso spettante».

Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente comma:

«Ai consiglieri sospesi a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, non è corrisposto il rimborso previsto al primo comma».

Art. 3.

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano pure ai consiglieri sospesi dopo l'entrata in vigore della legge 12 gennaio 199, n. 30.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 2 gennaio 1995

GUERRA

95R0411

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1995, n. 7.

Definizione delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Resia e Lusevera.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 25 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutela della comunità locale di Resia

1. Al fine di tutelare e garantire le peculiarità culturali ed etniche della comunità della Valle di Resia e delle sue frazioni, il confine tra il Comune di Resia ed il Comune di Lusevera è mantenuto nello stato precedente alla modificazione delle circoscrizioni comunali disposta con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1969, n. 117.

Art. 2.

Aggregazione della frazione di Uccca

1. La frazione di Uccca, quale definita nella pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annessa al decreto presidenziale di cui all'articolo 1, resta definitivamente aggregata al Comune di Resia.

Art. 3.

Entrata in vigore della legge

1. La presente legge entra in vigore in giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 2 gennaio 1995

GUERRA

95R0412

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 settembre 1994, n. 47.

Integrazione del regolamento di esecuzione «Approvazione dei profili professionali delle attività artigiane».*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 4 ottobre 1994)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4475 del 23 agosto 1994

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel regolamento di esecuzione recante «Approvazione dei profili professionali delle attività artigiane», emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, dopo la parola «orologiai» sono inserite le parole «muratori, falegnami, ricamatrici in cuoio, gelatieri, parrucchieri, segantini e elettronici impiantisti».

Art. 2.

1. Dopo il punto 2.15. dell'articolo 2 dell'allegato al regolamento di esecuzione recante «Approvazione dei profili professionali delle attività artigiane» emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale n. 21 del 19 settembre 1991 è aggiunto il seguente punto 2.16.:

«2.16. PROFILO PROFESSIONALE DEI SEGANTINI**a) Campo professionale:**

stima e valutazione dei lotti di legname, organizzazione dell'abbattimento e selezionamento del legno, acquisto e misurazione del tondame, stoccaggio corretto, classificazione e preparazione per il taglio dei tronchi produzione di segati con sega a nastro, sega multilama ed impianti di profilatura tronchi per i seguenti usi: legname da costruzione, legname per il settore edile e per la produzione di imballaggi, legname per interni, per serramenti, per porte, per mobili, per pavimenti e per rivestimenti di pareti, stagionatura, stoccaggio e cura del segeto, classificazione secondo l'uso commerciale,

organizzazione della vendita dei prodotti di segheria.»

b) Applicazioni e tecniche:

abbattimento, allestimento, trasporto, suddivisione per classi, misurazione, valutazione e corretto stoccaggio del tondame, preparazione ed ottimizzazione del taglio, preparazione ed ottimizzazione del taglio, preparazione ed ottimizzazione del taglio, produzione di segati con le principali macchine da segheria, installazione, manutenzione e controllo di macchine di segheria e di apparecchi meccanici, pneumatici, idraulici, elettrici ed elettronici e di impianti di trasporto,

affilatura e manutenzione delle lame per seghe a nastro, alternative e circolari, di coltelli e frese,

uso corretto di piallatrici e fresatrici, accatastamento e corretto stoccaggio del segeto fresco e stagionato,

piallatura, profilatura, incollatura ed impregnazione in segheria, stagionatura dei segati, classificazione e misurazione, vendita dei prodotti di segheria.

c) Cognizioni nelle seguenti materie:

il legno quale materia prima,

importanza dell'economia forestale e del legname, il legname come materia prima chimica, anatomia del legno, accrescimento del legno, caratteristiche tecniche e fisiche del legno: compattezza, comportamento nei confronti dell'umidità e del calore, elasticità, resistenza del legno (difetti del legno),

parassiti e protezione del legno, tipi del legname e relativi usi, lavorazione del legno, calcolo dei ricavi in base a sezioni e diagrammi (supportati anche da EDP),

sistemi di segazione: taglio per intero, taglio prismato, taglio a listelli,

struttura e funzione di affilatrici, ricalcatrici (dente schiacciato), eguagliatrici e stellatrici,

struttura e funzione di piallatrici e fresatrici, prodotti segati e secondari e relativo impiego,

processi di stagionatura: stagionatura naturale ed essiccazione tecnica, classificazione del legname segeto,

regole di misurazione del legname segeto: misurazione in bouls, in centimetri, materiale prismato,

calcolo tecnico commerciale, norme giuridiche riguardanti la tutela ambientale, l'antifortunistica, nonché la tutela e la sicurezza del lavoro».

Art. 3.

1. Dopo il punto 3.10. dell'articolo 3 dell'allegato al regolamento di esecuzione recante «Approvazione dei profili professionali delle attività artigiane», emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale n. 21 del 19 settembre 1991, inserito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1992, n. 36, è aggiunto il seguente punto 3.11.:

«3.11. PROFILO PROFESSIONALE DEGLI ELETTRONICI IMPIANTISTI**a) Campo professionale:**

sviluppo, progettazione, realizzazione e riparazione di apparecchiature ed impianti elettronici, in particolare impianti di controllo, impianti di trasmissione e ricezione, nonché di impianti di trasmissione: dati e segnalazione a distanza,

progettazione, costruzione, cablaggio e riparazione di circuiti elettronici e di apparecchiature elettriche ed elettroniche di misurazione e di regolazione,

progettazione, calcolo e costruzione di amplificatori per sensori, di misuratori elettronici, di trasduttori, di interfacce e di periferiche,

progettazione, installazione di impianti elettronici e relativa assistenza.

b) Applicazioni e tecniche:

calcoli di valori elettrici, acustici, meccanici, ottici e termici, sviluppo e realizzazione di circuiti elettronici nonché di apparecchiature elettriche ed elettroniche di misurazione e di regolazione,

progetto, calcolo, costruzione, verifica e messa in funzione di comandi a microprocessore e loro periferiche,

progetto, sviluppo e realizzazione di impianti di trasmissione e ricezione dati e loro interfacce. Realizzazione di protocolli di trasmissione,

realizzazione ed interpretazione di schizzi, disegni, schemi a blocchi, schemi di principio, nonché di schemi elettrici e di cablaggi,

realizzazione di progetti di circuiti stampati, lavorazione e trattamento di metalli e materiali sintetici, posa ed allacciamento di conduttori elettrici, manutenzione di apparecchiature di misurazione e verifica.

c) Cognizioni nelle seguenti materie:

conoscenze generali dei fondamenti della fisica e della chimica,

conoscenze della teoria elettrica, di elettroacustica, di elettronica, della tecnica digitale ed analogica, della tecnica degli impulsi nonché della tecnica di regolazione, di misurazione e di verifica,

conoscenza di informatica: realizzazione di diagrammi di flusso per la programmazione, conoscenza di almeno un linguaggio di programmazione conoscenza di componenti elettronici e integrati, conoscenze dell'optoelettronica e della tecnica dei sensori, conoscenze del funzionamento degli impianti, dei circuiti e delle apparecchiature, di cui alla lettera a),

conoscenza delle tecniche di trasmissione e ricezione dati e delle tecniche per l'interfacciamento; conoscenza delle norme antinfortunistiche, di tutela e di sicurezza del lavoro di cui al DPR 547/55 e delle norme sulla tutela dell'ambiente,

conoscenze delle norme generali e tecniche relative alla sicurezza ed alla protezione da cariche atmosferiche ed ai disturbi elettromagnetici,

conoscenza delle normative CEI vigenti in materia ed in particolare: GEI 1466, 62-5, 64-4, 64-8, 70-1, 44-5, 44-6, 44-7, 16-1 fino 16-6,

conoscenza dell'immunità ai disturbi dei singoli apparecchi, conoscenze riguardo alla realizzazione e alla produzione di circuiti stampati a singola e doppia faccia, e al montaggio dei relativi componenti,

conoscenze riguardo ai materiali di lavoro e supporto».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 12 settembre 1999

Il presidente della Giunta provinciale

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1994

Registro n. 12, foglio 112 - MARINARO

95R0387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 49.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 relativa all'«Ordinamento dell'Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 24 gennaio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5756 del 3 ottobre 1994

EMANA

il seguente regolamento:

TIPOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Disposizione generale

1. La legge provinciale 12 luglio 1975 n. 35 e l'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, sono indicate nel presente regolamento di esecuzione con i termini legge e rispettivamente Azienda.

Art. 2.

Catasto idrico

1. Il catasto idrico di cui all'articolo 3 della legge è costituito dai beni immobili intestati al demanio idrico provinciale, integrato dall'elenco delle acque pubbliche e dalle concessioni ed autorizzazioni in atto.

Art. 3.

Contributi

1. Il contributo a favore degli enti indicati all'articolo 3, comma 4, della legge può essere concesso fino al limite massimo del novanta per cento della spesa riconosciuta.

Art. 4.

Deroga alla fascia di rispetto

1. La deroga di cui all'articolo 15, comma 3, della legge può essere stabilita o concessa con la procedura e per le esigenze ivi indicate anche nei rispettivi piani di attuazione.

Art. 5.

Scarico di serbatoi

1. I titolari o gestori dei serbatoi di cui all'articolo 16 della legge, sono tenuti a fornire all'Azienda il programma annuale per lo scarico o lo svuotamento dei serbatoi; la richiesta formale per l'autorizzazione dev'essere presentata almeno 72 ore prima della presunta data di inizio degli scarichi.

TIPOLO II

Capo I

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL DEMANIO IDRICO

Art. 6.

Norme comuni

1. Le norme del presente titolo si applicano al demanio idrico indicato all'articolo 2, agli alvei abbandonati di cui agli articoli 942 e 946 del codice civile, nonché alle opere idrauliche descritte all'articolo 14 della legge, indipendentemente dalle iscrizioni catastali o tavolari.

2. Le concessioni ed autorizzazioni, i pareri e nulla osta interessanti i beni di cui al comma 1 sono subordinati all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge, nel presente regolamento e nelle altre norme vigenti in materia e si intendono sempre accordati:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi e fatta salva la competenza di ogni altro ente o amministrazione;

b) con la facoltà di imporre nuove prescrizioni o condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti;

c) con l'onere, che qualsiasi imposta o tassa, anche futura, resti a diretto ed esclusivo carico del concessionario.

Capo II

CONCESSIONI

Art. 7.

Norme regolanti le concessioni

1. Chiunque voglia attraversare il demanio idrico con ponti, passerelle, piste da sci, fognature, acquedotti, melanodotti ed altre condutture o simili opere, occupare o prendere in affitto beni del demanio suddetto o estrarre sabbia, ghiaia ed altro materiale sassoso deve presentare domanda all'Azienda in carta bollata, salvo le esenzioni previste dalle vigenti norme sull'imposta di bollo.

Art. 8.

Domanda e richiesta di documenti

1. La domanda deve contenere nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita, codice fiscale del richiedente e la descrizione particolareggiata della concessione richiesta, corredata da una cartografia e planimetria catastale aggiornata. Deve contenere inoltre i dati degli altri soggetti direttamente interessati a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento richiesto.

2. L'Azienda richiede in seguito ogni informazione e documentazione, anche peritale, che sarà necessaria per la valutazione della richiesta e per il rilascio della concessione; a tal fine si applica - in quanto ammessa - la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) della legge provinciale 22 ottobre 1993 n. 17.

Art. 9.

Istruttoria

1. L'istruttoria della domanda di concessione è curata dall'Azienda, la quale, in base alla documentazione prodotta e previa valutazione di ogni altro elemento in merito, esprime il proprio parere sull'accoglimento o sulla reiezione della domanda. In caso di esito favorevole dell'istruttoria è redatto il disciplinare delle condizioni e prescrizioni da sottoporsi alla firma del richiedente per accettazione.

2. Il rilascio della concessione è subordinato al versamento di un importo a titolo rimborso spese d'ufficio stabilito in misura forfettaria dalla Giunta provinciale, nonché dell'eventuale deposito cauzionale, che può essere costituito anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

3. Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi per ogni singola domanda, previo versamento di un deposito unico, da un minimo di Lire 5.000.000 ad un massimo di Lire 20.000.000.

Art. 10.

Decreto di concessione

1. La concessione è assentita una volta completata l'istruttoria, con decreto del componente di Giunta competente per materia.

2. Copia della concessione è notificata al titolare ed altra copia è trasmessa all'ufficio provinciale Entrate per i provvedimenti di competenza.

Art. 11.

Durata e rinnovo della concessione

1. Le concessioni per attraversamenti, occupazioni ed affittanze hanno la durata massima di anni 29, e possono essere rinnovate alla scadenza su domanda dell'interessato, senza ulteriore documentazione, qualora la situazione della proprietà e delle opere in essa insistenti non abbia subito variazioni.

2. E rinnovo, previo parere favorevole dell'Azienda, viene concesso con decreto del componente di Giunta competente per materia.

3. La validità della concessione per opere ed iniziative di cui all'articolo 27, comma 1, cessa al momento in cui viene meno l'esercizio o la gestione dell'impianto o del servizio in relazione al quale la concessione è stata assentita.

Art. 12.

Revoca delle concessioni

1. Le concessioni possono essere revocate in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblico interesse anche con effetto immediato.

2. La decadenza delle concessioni può essere pronunciata per non uso, per cattivo uso, oppure qualora il concessionario si sia reso moroso nel pagamento del canone o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione o dalla vigente normativa.

3. La revoca o la pronuncia di decadenza sono disposte con decreto del componente di Giunta competente per materia, previo parere dell'amministratore dell'Azienda. Nel decreto, da notificarsi al

concessionario, è indicato il termine per la riduzione in pristino dei luoghi; qualora l'interessato non vi provveda, si procederà d'ufficio a sue spese. Alla riscossione delle relative spese si procede secondo le norme contenute nel regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 13.

Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione, dandone comunicazione all'Azienda a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.

2. La rinuncia non ha effetto se il concessionario non restituisce il decreto di concessione e non provvede alla riduzione in pristino dei luoghi.

3. Nel caso di rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa alla scadenza dell'annualità in corso alla data della comunicazione della rinuncia, rispettivamente della riduzione in pristino dei luoghi, se successiva.

Art. 14.

Volture delle concessioni

1. Le concessioni sono personali; ogni atto di cessione, non autorizzato, è nullo e comporta la decadenza della concessione.

2. L'eventuale voltura di una concessione è assentita con decreto del componente di Giunta competente per materia su domanda congiunta del concessionario e del subentrante. Il nuovo concessionario è obbligato all'osservanza di tutte le prescrizioni imposte, nonché al pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta in relazione alla concessione.

Art. 15.

Variatione di domicilio

1. Le variazioni di domicilio del concessionario devono essere immediatamente comunicate all'Azienda.

Art. 16.

Permessi provvisori

1. Qualora sussistano motivi di particolare urgenza o per esigenze idrauliche, il componente di Giunta competente per materia può autorizzare l'Azienda a rilasciare permessi provvisori per l'esecuzione dei lavori di cui alla domanda in corso di istruttoria.

2. Il permesso provvisorio è concesso per una durata determinata, in nessun caso superiore a novanta giorni. Esso è assentito a rischio e pericolo del richiedente e ne deve essere fatta menzione nel decreto di concessione.

Art. 17.

Sdemanializzazione - proroga della concessione

1. Nel caso in cui durante la concessione il bene concesso venga sdemanializzato, permane l'efficacia giuridica della concessione stessa, salvo un espresso atto di revoca o di pronuncia di decadenza.

Capo III

AUTORIZZAZIONI

Art. 18.

Interventi soggetti al rilascio di una autorizzazione

1. I provvedimenti concessori attinenti alle norme di sorveglianza e polizia idraulica, nonché gli atti di disposizione che interessano il demanio idrico diversi da quelli indicati all'articolo 7 sono rilasciati dall'amministratore dell'Azienda, con semplici autorizzazioni o permessi, fatte salve le competenze in materia della Giunta provinciale, del suo Presidente o dei consorzi di bonifica.

2. E rilasciata semplice autorizzazione inoltre nei seguenti casi:
a) per l'estrazione di materiale inerte per una quantità non superiore a 5.000 m³;

b) per attraversamenti, occupazioni ed affittanze provvisori, comunque di durata non superiore ad un anno, prorogabili una sola volta per cause impreviste;

c) per ricostruzione, innovazione o manutenzione di attraversamenti con ponti e guadi o di altre simili opere nelle forme e dimensioni già concesse;

d) per attraversamenti con condotte ancorate a ponti o a strutture già esistenti e già soggette a concessione;

e) per pascolo su superfici demaniali.

3. Alle autorizzazioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo secondo.

TITOLO III

NORME COMUNI

Art. 19.

Criteri per la cessione di materiale

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare direttive in ordine alle seguenti materie:

a) obbligo del ricorso a trattativa privata per l'estrazione di materiale, qualora la presunta quantità superi 5.000 m³;

b) modalità della cessione di piante tagliate o da tagliare in occasione di interventi sistematori o di pulizia degli alvei o qualora il taglio si riveli indispensabile per altre necessità.

2. Per l'assentimento delle concessioni ed autorizzazioni di estrazione di materiale inerte, le direttive devono uniformarsi ai seguenti principi informativi:

a) impiego del materiale a fine d'interesse pubblico;

b) possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative o di strutture di lavorazione da parte dei concessionari;

c) valutazione degli aspetti naturalistici ed ambientali collegati all'intervento.

3. In ordine alla cessione delle piante, la Giunta provinciale può stabilire, che le stesse possano essere cedute in via breve, comunque previa valutazione dei criteri precedenti e ad avvenuto pagamento del valore commerciale; Può disporre inoltre di rinunciare alla riscossione del corrispettivo, qualora si tratti di legna di modesto valore o quando i costi delle operazioni di accertamento e delle altre procedure connesse risultino eccessive rispetto al valore del materiale.

Art. 20.

Criteri per la scelta del concessionario

1. Alla Giunta provinciale è demandata inoltre la competenza di predeterminare in dipendenza di più domande concorrenti, i criteri di scelta e di preferenza del concessionario.

Art. 21.

Accordi sostitutivi di una concessione

1. E' facoltà dell'amministratore dell'Azienda concludere, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e previo parere positivo del componente di Giunta competente per materia accordi sostitutivi di una concessione o autorizzazione aventi per oggetto le seguenti contro prestazioni:

a) fornitura di materiale o prestazioni di servizi occorrenti per l'esecuzione di lavori di regolazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo;

b) rilascio di un atto concessorio ai fini della tacitazione di danni o pregiudizi subiti dall'interessato in seguito all'esecuzione di opere di regolazione dei corsi d'acqua o di difesa del suolo.

Art. 22.

Incombenze dell'Azienda

1. L'Azienda è tenuta ad aggiornare costantemente i registri delle concessioni e delle autorizzazioni, con l'indicazione della generalità e del domicilio del concessionario, della località e dell'oggetto della concessione, della misura della superficie interessata, della data e del numero dell'atto, e della scadenza della concessione, e delle relative volture o rinnovi.

Art. 23.

Incombenze dell'ufficio entrate

1. L'ufficio provinciale Entrate:

a) tiene costantemente aggiornato lo schedario delle concessioni e delle autorizzazioni ebe comportano una entrata pluriennale;

b) provvede a tutti gli adempimenti che consentano al tesoriere provinciale di riscuotere i canoni delle relative concessioni ed autorizzazioni.

Art. 24.

Attività private soggette a denuncia di inizio

1. Per gli attraversamenti con semplici condutture aeree poste ad una altezza superiore a cinque metri dai beni di cui all'articolo 6, comma 1, nonché per tutti gli altri interventi ed iniziative nell'ambito di acque non contemplate dalla norma summenzionata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, ferma restando la competenza di ogni altro ente o amministrazione.

2. La denuncia deve contenere tutti gli elementi di cui all'articolo 8, nonché la dichiarazione di sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

3. Agli interventi e alle iniziative che interessano direttamente il corso d'acqua o le sue pertinenze può darsi inizio una volta decorso il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della denuncia, mentre le altre attività possono essere intraprese immediatamente.

Art. 25.

Interventi collegati a una utilizzazione delle acque

1. Le opere di presa o di immissione, nonché gli attraversamenti e le occupazioni di da manio idrico connessi con decreti di riconoscimento, di autorizzazione o concessione di acque pubbliche vengono autorizzati direttamente dall'ufficio risorse idriche, che iscrive eventuali prescrizioni idrauliche nei relativi provvedimenti.

TITOLO IV

CANONI DEMANIALI

Art. 26.

Determinazione dei canoni

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono soggette al pagamento di un canone stabilito in misura fissa o in misura proporzionale della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 25 della legge.

2. Nel caso di concessione pluriennale, il canone è dovuto per intero se la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la concessione venga rilasciata nel secondo semestre.

I canoni di cui alla tariffa sono riscossi:

a) mediante ruoli in tutti i casi di concessioni di carattere pluriennale;

b) a mezzo di versamento diretto in tesoreria da parte degli interessati in tutti gli altri casi, anteriormente o contemporaneamente al rilascio del provvedimento.

Art. 27.

Esenzione e riduzione dei canoni

1. Non si fa luogo all'applicazione del canone per opere o interventi pubblici o di pubblico interesse, per le infrastrutture, depurative per il trattamento delle acque di rifiuto e dei relativi collettori o per impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Qualora il concessionario persegua finalità nell'interesse di una collettività, il componente di Giunta competente per materia può ridurre il canone fino all'azzeramento dello stesso, sempreché il richiedente non tragga alcun lucro dalla concessione.

3. La riduzione del canone è, disposta dall'amministratore dell'Azienda, qualora si ravvisi un particolare interesse per il demanio.

4. L'oggetto della concessione o dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, è sottoposto al vincolo di destinazione che risulta dal provvedimento stesso. In caso di destinazione ad uso diverso è pronunciata l'immediata decadenza della concessione e l'interessato è obbligato al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio del canone previsto per il tipo di utilizzazione.

5. Possono essere onerati dal pagamento del canone le occupazioni occasionali di durata non superiore ad una giornata e lo sfalcio d'erba sulle sponde e sugli argini.

Art. 28.

Canoni per opere eccezionali

1. Per eventuali opere eccezionali o non espressamente previste nella tariffa, il canone è fissato di volta in volta dall'amministratore dell'Azienda e commisurato, ove sia possibile, al canone per opere o concessioni analoghe contemplate dalla tariffa.

Art. 29.

Applicabilità dei nuovi canoni

1. Fino a nuova determinazione dei canoni continua ad applicarsi la tariffa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I nuovi canoni entrano in vigore:

a) per le nuove concessioni ed autorizzazioni, dal giorno in cui la relativa deliberazione della Giunta provinciale è divenuta esecutiva;

b) per le concessioni in atto, dal 1° gennaio 1995.

TITOLO V

DISCIPLINA DEI LAVORI
DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE

Art. 30.

Criteri per l'assunzione dei lavori

1. Gli enti che intendono avvalersi dell'Azienda per l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 5 della legge, devono inoltrare apposita domanda al componente di Giunta competente per materia correandola con disegni o progetti tecnici e con le prescritte autorizzazioni, licenze o concessioni.

2. La Giunta provinciale, su proposta del componente di Giunta competente per materia, sentito l'amministratore dell'Azienda in merito alla compatibilità dei lavori con l'attuazione del programma annuale dei lavori istituzionali, autorizza con propria deliberazione l'affidamento dei lavori all'Azienda stessa.

3. Con la medesima deliberazione la Giunta Provinciale determina l'importo della spesa da porre a carico dell'ente committente.

4. Detto importo, comprensivo dell'ammontare delle spese occorrenti per l'esecuzione dei lavori e per la relativa direzione tecnica, in quanto prestata da liberi professionisti, nonché di una quota per imprevisti, deve essere versato in via anticipata su un apposito conto corrente bancario intestato all'Azienda. In caso di mancato versamento di tale importo entro il termine assegnato, l'autorizzazione si intende decaduta a tutti gli effetti.

5. Le somme versate sono gestite in economia dall'amministratore dell'Azienda, il quale provvede al pagamento dei listini paggi degli operai, delle fatture dei fornitori, degli onorari spettanti ai direttori dei lavori in quanto dovuto e di ogni altra spesa connessa con l'esecuzione del lavoro commissionato.

6. La Giunta provinciale, in relazione alla natura e all'importanza dei lavori da eseguire ed alla compatibilità degli stessi con i servizi d'istituto dell'Azienda, stabilisce altresì se l'ente committente possa avvalersi per la direzione dei lavori della prestazione personale di un tecnico dell'Azienda o se alla stessa si debba provvedere mediante incarico ad un privato professionista. In tale caso l'incarico viene conferito dall'amministratore dell'Azienda in base ad apposito disciplinare.

Art. 31.

Compensazione delle spese amministrative

1. Le spese amministrative connesse con l'espletamento di questi lavori sono a carico degli enti committenti. Esse si considerano compensate in misura forfettaria ed in modo onnicomprensivo con gli interessi bancari maturati sulle somme anticipate ai sensi del precedente articolo 30, comma 3.

2. Al termine di ogni anno detti interessi affluiscono sul conto della Tesoreria della Provincia e vengono introitati su un apposito capitolo del bilancio provinciale.

Art. 32.

Svolgimento dei lavori

1. L'inizio dei lavori viene disposto con verbale dell'amministratore dell'Azienda, o suo delegato.

2. In caso di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse l'amministratore dell'Azienda può ordinare la sospensione dei lavori, disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato la sospensione oppure dichiarare risolto l'incarico.

3. Qualora la sospensione si protragga per più di tre mesi, l'ente committente può chiedere la risoluzione dell'incarico.

4. La contabilità dei lavori ed i rendiconti delle spese vengono eseguiti secondo le disposizioni di cui al capo quarto del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

5. L'ente committente può chiedere all'Azienda la presentazione di rendiconti mensili debitamente documentati.

6. Entro due mesi dalla presentazione del rendiconto finale l'ente interessato deve provvedere alla nomina del collaudatore stabilendo un termine per la presentazione degli atti di collaudo.

Art. 33.

Relazione annuale

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le delibere di autorizzazione adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, l'amministratore dell'Azienda presenta una relazione alla Giunta Provinciale sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione.

Art. 34.

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 febbraio 1976 n. 8;

b) il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 aprile 1978 n. 5;

c) il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 giugno 1981 n. 20;

d) il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 aprile 1983 n. 4;

e) il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 febbraio 1981 n. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 ottobre 1999

Il presidente della Giunta provinciale

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1995
Registro n. 1, foglio 20 - MARINARO

95R0388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 novembre 1994, n. 50.

Modifiche dei decreti del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 20 e 16 giugno 1994, n. 21.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 10 gennaio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5813 del 10 ottobre 1994;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 20, sono aggiunte le parole: «nonché borse di studio per studenti iscritti alle scuole di ogni ordine e grado o a corsi universitari ed equiparati»;

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 20, sono soppresse le parole: «data di nascita»;

Art. 2.

1. All'articolo 1, comma 3, del Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, sono aggiunte le parole: «eccezione fatta per i documenti amministrativi relativi all'ambiente, per i quali non è necessario dimostrare l'interesse personale e concreto».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 novembre 1999

Il presidente della Giunta provinciale

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994 - POLITO

95R0389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 novembre 1994, n. 51.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, concernente iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 56 del 13 dicembre 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5646 datata 3 ottobre 1994;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Elenco dei presidenti dell'organo di conciliazione

1. Presso il Centro tutela consumatori e utenti di cui all'art. 2 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, di seguito definita legge, è predisposto un elenco nel quale vengono iscritti gli esperti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento per l'assunzione della presidenza nel procedimento di conciliazione di cui all'art. 7.

2. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta dell'esperto interessato, che deve attestare mediante autocertificazione la propria qualificazione professionale ed attitudinale.

3. L'iscrizione mantiene la propria validità ed efficacia fino alla cancellazione, che avviene in seguito a recesso, espressamente dichiarato, in caso di decesso, oppure per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'iscrizione. La cancellazione viene disposta dal Presidente del Centro tutela consumatori e utenti, il quale provvede anche alla tenuta dell'elenco.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei presidenti dell'organo di conciliazione

1. Oltre alla competenza specifica nel campo della tutela del consumatore prevista dall'art. 7, secondo comma, della legge, per l'iscrizione nell'elenco sono richiesti:

a) il possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche;

b) un'esperienza professionale di almeno 5 anni nei settori di cui alla lettera a), acquisita presso strutture private o pubbliche oppure nell'espletamento della attività libero professionale;

c) adeguata conoscenza delle lingue tedesca e italiana.

Art. 3.

Sorteggio del presidente dell'organo di conciliazione e nomina degli ulteriori membri dell'organo di conciliazione

1. Il Presidente viene sorteggiato tra i nominativi iscritti nell'elenco dal Presidente del Centro tutela consumatori e utenti in presenza di due testimoni.

2. Il sorteggio avviene in seguito al versamento del contributo spese di cui all'articolo 8 comma 2 del presente regolamento, mediante il quale le parti manifestano la loro intenzione di avviare il procedimento. Il Presidente del Centro tutela consumatori e utenti provvederà a comunicare per iscritto alle parti convenute l'avvenuto deposito del reclamo, inviandole copia fotostatica del medesimo ed invitandole altresì a versare il contributo spese di cui sopra.

3. Il rappresentante della categoria economica interessata viene nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, mentre il rappresentante del servizio pubblico interessato dovrà essere incaricato all'uopo dal competente organo dell'amministrazione od ente di appartenenza; la nomina del rappresentante delle associazioni dei consumatori avviene da parte del Centro

tutela consumatori e utenti, il quale potrà scegliere in seno alla cerchia dei membri delle associazioni dei consumatori, o tra rinomati esperti nel campo della tutela del consumatore.

Art. 4.

Comunicazioni all'organo di conciliazione e alle parti

1. Il Presidente del Centro tutela consumatori e utenti comunica per iscritto la nomina ai due conciliatori ed al presidente, accludendo copia fotostatica dei documenti presentati dalle parti.

2. Entro dieci giorni dall'avvenuta designazione, i conciliatori ed il presidente comunicano per iscritta la propria accettazione; in caso contrario, la designazione si intende non accettata.

3. Per le comunicazioni che debbano essere inviate ai membri dell'organo di conciliazione e alle parti, possono essere adottati tutti i mezzi che, per esigenza di celerità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché sia data la prova dell'arrivo a destinazione.

Art. 5.

Incompatibilità dei membri dell'organo di conciliazione

1. L'incompatibilità dei membri dell'organo di conciliazione è data nei casi di cui all'articolo 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 6.

Poteri del presidente e funzionamento dell'organo di conciliazione

1. Il Presidente può:

a) richiedere alle parti delucidazioni scritte e chiarimenti di natura tecnica;

b) convocare le parti per il tentativo di mediazione di cui all'art. 7, terzo comma, della legge;

c) intraprendere gli altri passi necessari per la composizione della controversia.

2. Il lodo arbitrale viene redatto dal presidente dell'organo di conciliazione.

3. L'organo di conciliazione decide a maggioranza semplice dei suoi membri.

Art. 7.

Lingua del procedimento

1. La lingua del procedimento può essere stabilita di comune accordo dalle parti, usando per la redazione dei propri atti la stessa lingua, o comunicando alla segreteria dell'organo di conciliazione la lingua rispettivamente prescelta.

2. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti usa la lingua da essa prescelta; lo stesso vale per i conciliatori, mentre il lodo arbitrale va redatto nelle due lingue.

3. Nel caso in cui una delle parti del procedimento sia organo o ufficio della Pubblica Amministrazione, essa deve attenersi alla lingua utilizzata da colui che ha proposto il reclamo.

Art. 8.

Contributo spese a carico delle parti

1. Le parti concorrono alle spese del procedimento, versando per ogni singolo procedimento di conciliazione un contributo spese.

2. Per tutti i procedimenti il contributo spese è stabilito in misura forfettaria in lire 100.000 per ciascuna parte; per i procedimenti che terminano con la conciliazione sono dovuti solo gli anzidetti importi.

3. Gli importi suddetti vengono adeguati annualmente alla variazione del costo della vita in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

4. Qualora il tentativo di mediazione fallisca ed il procedimento continui, nel lodo si determinano gli ulteriori costi, in base alla tabella riportata nell'allegato A del presente regolamento e si

individua la parte o le parti che devono sostenerli. Le parti hanno facoltà di proporre reclamo al collegio arbitrale avverso la determinazione dei costi del procedimento.

Art. 9.

Indennizzo per i conciliatori

1. L'indennizzo da corrispondere ai conciliatori che intervengono nel procedimento, compreso il presidente, viene determinato dalla Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 novembre 1999

Il presidente della Giunta provinciale

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1994
Registro n. 13, foglio 140 - MARINARO

(Omissis)

95R0390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 novembre 1994, n. 52.

Modifica dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3 - regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 3 gennaio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5323 del 19 settembre 1994

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 9 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3, sostituito con decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 gennaio 1987, n. 2 è così sostituito:

«9. Tutti i depositi di stallatico vanno realizzati con apposite platee impermeabili in calcestruzzo, con una pendenza non inferiore al due per cento, in modo da rendere possibile il convogliamento del percolato in apposite vasche di raccolta. La platea deve avere una superficie di almeno 0,5 metri quadrati per ogni unità di bestiame adulto e per ogni mese di stoccaggio. I fattori di conversione per il calcolo delle U.B.A. sono calcolati in base alle seguenti equivalenze:

1 cavallo (sopra i 2 anni)	= 1	U.B.A.
1 pulcero (fino a 2 anni)	= 0,6	U.B.A.
1 bovino (sopra i 2 anni)	= 1	U.B.A.
1 bovino (0,5-2 anni)	= 0,6	U.B.A.
1 vitello (sotto 6 mesi)	= 0,3	U.B.A.
1 maiale da allevamento	= 0,3	U.B.A.
1 maiale da ingrasso	= 0,16	U.B.A.
1 pecora	= 0,10	U.B.A.
1 capra	= 0,10	U.B.A.
1 coniglio	= 0,005	U.B.A.
1 pollo	= 0,004	U.B.A.

Art. 2.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 3 del 1980, sono inseriti commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies:

«9-bis. Le vasche per il colaticcio o per liquami di origine zootecnica in genere, vanno realizzate a perfetta tenuta. Le vasche per il colaticcio devono avere un volume di almeno 0,5 metricubi per unità di bestiame adulto per ogni mese di stoccaggio nel caso lo stallatico ed il colaticcio vengano stoccati separatamente, e di almeno 1,5 metri cubi per unità di bestiame adulto per ogni mese di stoccaggio nel caso che il letame ed il colaticcio vengano raccolti nella stessa vasca. Il dimensionamento dei depositi deve assicurare una capacità di stoccaggio per un periodo di almeno sei mesi.

9-ter. È proibito lo scarico di colaticcio o di liquami di origine zootecnica in genere nelle pubbliche fognature.

9-quater. Lo stallatico preventivamente depositato per almeno due mesi su deposito con platea impermeabile può, in caso di necessità, essere depositato temporaneamente al di fuori dell'azienda senza impermeabilizzazione del suolo, alle seguenti condizioni:

a) lo stallatico deve essere depositato formando mucchi compatti in modo da ridurre al massimo la superficie di contatto all'acqua piovana e verso il sottosuolo;

b) la distanza minima del deposito da acque superficiali di qualsiasi tipo deve essere di almeno dieci metri e l'ubicazione deve essere scelta in modo che non vi sia la possibilità di deflusso di colaticcio verso acque superficiali. L'ubicazione deve essere posta al di fuori di zone di deflusso naturale di acqua di scioglimento della neve e il terreno non deve essere bagnato per natura;

e) nelle zone di rispetto a tutela di acque potabili sono da rispettare le disposizioni dei decreti di istituzione delle zone stesse; in ogni caso è proibito il deposito nelle zone di rispetto A e B. Qualora le zone di rispetto non siano state ancora istituite e pertanto non vi siano vincoli precisi, il deposito temporaneo è solo consentito, quando la distanza da pozzi per uso potabile è maggiore di 200 metri e nel caso di sorgenti a valle più di 400 metri in direzione di flusso. Informazioni a riguardo dell'ubicazione delle sorgenti e dei pozzi possono essere richieste ai comuni competenti per territorio;

d) la distanza da strade pubbliche, dove essere di almeno cinque metri; in nessun caso può defluire colaticcio su qualsiasi tipo di strada;

e) la distanza delle case di abitazione deve essere pari ad almeno 25 metri; qualora in rapporto a particolari situazioni locali vi siano oggettivamente problemi a rispettare tale distanza il sindaco può autorizzare in casi particolari una distanza minore;

f) depositi temporanei possono essere realizzati solo su aree adibite ad uso agrario; è vietato il deposito in zone boschive.

9-quinquies. Come alternativa al deposito lo stallatico può essere anche compostato. Il compostaggio direttamente sul suolo senza impermeabilizzazione è permesso qualora siano rispettate oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) ad f) del comma 9-quinquies anche le seguenti:

a) il materiale da compostare (stallatico ricco di paglia oppure mescolato con materiale assorbente quale corteccia o segatura) non deve avere un contenuto in acqua superiore al 65 per cento sul tal quale;

b) è prescritta una idonea copertura dei cumuli.

9-sexies. Il responsabile dell'azienda agraria ed il proprietario della particella fondiaria nella quale è ubicato il deposito o il compostaggio sono responsabili del rispetto delle disposizioni contenute nei commi da 9 a 9-quinquies.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dolzano, 11 novembre 1999

Il presidente della Giunta provinciale

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1994
Registro n. 13, foglio 198 - MARINARO

95R0391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 novembre 1994, n. 53.

Integrazione e modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 27 dicembre 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il 3° regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 6262 del 24 ottobre 1994;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 11 del 3° regolamento di esecuzione della legge provinciale del 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19, sono inserite dopo la zona n. 5/sexies - IVECO, le zone n. 5/septies - ACCIAIERIE e n. 5/sicities ACCIAIERIE, le cui ubicazioni e delimitazioni sono contenute negli allegati estratti dal piano urbanistico vigente. I citati estratti costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dolzano, 11 novembre 1999

Il presidente della Giunta provinciale

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1994
Registro n. 13, foglio 177 - MARINARO

(Omissis).

95R0392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 novembre 1994, n. 54.

Determinazione della quota base per il minimo vitale e delle quote per l'assistenza per la continuità della vita familiare e della casa con decorrenza 1° gennaio 1995.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 3 gennaio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5856 del 10 ottobre 1994;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

La quota base per il calcolo del minimo vitale è fissata in lire 509.000 con decorrenza 1° gennaio 1995 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 1° febbraio 1991, n. 2.

Art. 2.

Con decorrenza 1° gennaio 1995 l'importo massimo della prestazione mensile per l'assistenza economica per la continuità della vita familiare e della casa, a sensi dell'articolo 10 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 1° febbraio 1991, n. 2, è fissato in lire 10.300 per ora lavorativa e in lire 1.020.000 come importo massimo per la prestazione mensile.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 novembre 1999

Il presidente della Giunta provinciale

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1994.

95R0393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1994, n. 55.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, recante «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 17 gennaio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6565 del 7 novembre 1994;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Indizione, organizzazione e svolgimento dei corsi

1. Con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci, sono indetti i corsi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, di seguito denominata «legge», e sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di ammissione e la relativa documentazione nonché il numero minimo dei partecipanti necessario per lo svolgimento dei corsi stessi.

2. L'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono di regola affidati alle associazioni od organizzazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge, le quali devono presentare un programma dettagliato dei corsi, comprensivo del preventivo di spesa.

3. Il controllo sullo svolgimento dei corsi spetta all'ufficio provinciale competente per le professioni turistiche.

Art. 2.

Esame di idoneità e corsi propedeutici

1. L'esame di idoneità persegue lo scopo di accertare le capacità tecnico motorie ed attitudinali generali del candidato necessario per la formazione di maestro di sci. È ammesso all'esame chiunque sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 5 della legge.

2. Il giudizio di idoneità del candidato da parte della commissione d'esame si basa sui seguenti criteri:

- a) giudizio sull'attitudine generale per l'esercizio della professione di maestro di sci espresso dalla commissione d'esame;
- b) esame pratico per lo sci alpino o sci di fondo.

3. L'esame pratico per lo sci alpino comprende:

- a) una prova di slalom gigante;
- b) una prova libera tecnica;
- c) una prova di cambio di direzione con il parallelo condoto.

4. L'esame pratico per lo sci di fondo comprende:

- a) una prova libera secondo la tecnica classica;
- b) una prova libera secondo il metodo skating;
- c) una prova di passo alternato con salita;
- d) una prova di passo di pattinaggio con spinta.

5. Il candidato è dichiarato idoneo qualora il giudizio espresso dalla commissione sia sulle attitudini generali sia sulle capacità tecniche per l'attività di maestro di sci è positivo. Il candidato dichiarato idoneo è ammesso alla formazione. La validità dell'esame di idoneità è limitata ai due primi moduli di formazione per maestro di sci alpino rispettivamente corsi di formazione per maestri di sci di fondo successivi.

6. I candidati che appartengono alle squadre nazionali dello sci alpino, dello sci di fondo e del biathlon sono esonerati dal rispettivo esame di idoneità.

7. Possono essere organizzati corsi introduttivi all'esame di idoneità che hanno per oggetto le materie di cui ai commi 3 e 4.

Art. 3.

Corsi di formazione

1. I corsi di formazione sono articolati in corsi tecnico pratici, metodico didattici e teorico culturali comprendenti lezioni ed esercitazioni sia in aula che sulle piste da sci.

2. I corsi tecnico-pratici sono diretti all'insegnamento e al perfezionamento della tecnica sciistica. I corsi metodico didattici sono diretti a sviluppare le capacità di insegnamento dei candidati. I corsi teorico culturali sono diretti all'insegnamento di cultura generale ed alla preparazione professionale specifica. I testi di studio di base utilizzati per la formazione devono essere approvati dall'assessore provinciale competente in materia.

3. I corsi di formazione hanno una durata complessiva non inferiore a novanta giorni o quattrocentocinquanta ore.

Art. 4.

Primo modulo di formazione: assistente di scuola di sci

1. La formazione di assistente di scuola di sci comprende corsi pratici, didattici e teorici, che hanno per oggetto le materie, i contenuti e gli esercizi sui quali vertono gli esami.

2. Il corso pratico ha come scopo l'insegnamento della tecnica dello sci e si articola nei seguenti moduli:

- a) corso di introduzione;
- b) corso I sul testo tecnico metodico;
- c) corso di esame.

3. Il corso didattico comprende applicazioni di insegnamento sul pendio.

4. Il corso teorico comprende l'insegnamento in tutte le materie ritenute necessarie per l'attività di assistente di scuola di sci, che contribuiscono alla cultura generale con particolare attenzione alle materie di esame.

Art. 5.

Esame per assistente di scuola di sci

1. L'esame per assistente di scuola di sci comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.

2. La parte pratica comprende i seguenti esercizi:

- a) una prova di slalom gigante;
- b) una prova libera tecnica;
- c) una prova libera scolastica;
- d) una prova di cambi di direzione lunghi e/o corti: parallelo di base;
- e) una prova di cambio di direzione con l'aiuto dello spazaneve.

3. La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico.

4. La parte teorica comprende le seguenti materie:

- a) disciplina dell'insegnamento dello sci;
- b) equipaggiamento, scelta e preparazione dell'attrezzo;
- c) nozioni riguardanti la responsabilità civile e penale del maestro di sci;
- d) nozioni di base sui pericoli in montagna;
- e) pronto soccorso;
- f) teoria dell'insegnamento.

Art. 6.

Secondo modulo di formazione: maestro di sci alpino

1. La formazione del maestro di sci alpino comprende corsi di promozione pratici, didattici e teorici, ai quali sono ammessi gli assistenti di scuola di sci, e hanno per oggetto le materie, i contenuti e gli esercizi sui quali vertono gli esami.

2. Il corso pratico comprende i seguenti moduli per l'apprendimento nonché il perfezionamento della tecnica dello sci:

- a) corso II sul testo tecnico metodico;
- b) corso di alpinismo;
- c) corso di esame.

3. Il corso didattico comprende lo studio per l'approfondimento delle nozioni sul testo tecnico metodico nonché sull'insegnamento.

4. Il corso teorico comprende i seguenti moduli:

- a) l'insegnamento in tutte le materie necessarie per l'attività professionale di maestro di sci alpino, con particolare attenzione alle materie di esame;
- b) il seminario di cultura generale.

Art. 7.

Esame per maestro di sci alpino

1. L'esame per maestro di sci alpino comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.

2. La parte pratica nell'ambito della sciata sportiva, di adattamento al pendio e scolastica, comprende le seguenti unità di esercizi:

- a) una prova di slalom gigante;
- b) una prova libera tecnica;
- c) una prova di cambio di direzione con il parallelo condotto, lungo e corto;
- d) una prova di cambio di direzione con il parallelo di base, lungo e corto;
- e) una prova di cambio di direzione in virata;
- f) una prova di cambio di direzione a spazzaneve;
- g) una prova libera su terreno non preparato o gobbe e cunetto o neve alta, adeguamento alla situazione;
- h) una prova libera scolastica a scelta del candidato, quali curve in virata od a spazzaneve, parallelo di base, parallelo condotto.

3. La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico e l'applicazione appropriata al terreno.

4. La parte teorica comprende le seguenti materie:

- a) educazione civica;
- b) preparazione terreno e piste;
- c) regolamento tecnico gare;
- d) nozioni di base di geografia e storia locale;
- e) metodica e didattica;
- f) biologia dello sport, che comprende anatomia, fisiologia, preparazione atletica;
- g) scienza ambientale, che comprende ecologia, topografia, meteorologia, nivologia e valanghe;
- h) turismo ed assistenza turistica;
- i) storia dello sci;
- j) conoscenze di base dei concetti tecnici in una seconda lingua.

Art. 8.

Corsi di formazione per maestri di sci di fondo

1. La formazione del maestro di sci di fondo comprende corsi pratici, didattici e teorici, che hanno per oggetto le materie, i contenuti e gli esercizi sui quali vertono gli esami.

2. Il corso pratico per l'apprendimento ed il perfezionamento della tecnica dello sci comprende i seguenti moduli:

- a) corso di introduzione;
- b) corso sul testo tecnico metodico;
- c) corso di alpinismo;
- d) corso di esame.

3. Il corso didattico comprende applicazioni di insegnamento sul campo.

4. Il corso teorico comprende:

- a) l'insegnamento in tutte le materie necessarie per l'attività professionale di maestro di sci di fondo, con particolare attenzione alle materie di esame;
- b) il seminario di cultura generale.

Art. 9.

Esame per maestro di sci di fondo

1. L'esame per maestro di sci di fondo comprende una parte pratica, una didattica ed una teorica.

2. La parte pratica comprende i seguenti esercizi:

- a) una prova libera secondo la tecnica classica;
- b) una prova di passo alternato;
- c) una prova di passo spinta;
- d) una prova di passo finlandese;
- e) una prova di passo alternato, tecnica di base;
- f) una prova libera secondo il metodo skating;
- g) una prova di passo di pattinaggio con spinta in salita;
- h) una prova di passo di pattinaggio con doppia spinta;
- i) una prova di scivolata spinta pattinata nel modulo di base;
- j) una serie di esercizi della tecnica di discesa.

3. La parte didattica comprende la discussione sul testo tecnico metodico e l'applicazione appropriata al terreno.

4. La parte teorica comprende le seguenti materie:

- a) educazione civica e disciplina dell'insegnamento dello sci;
- b) nozioni riguardanti la responsabilità civile e penale del maestro di sci;
- c) equipaggiamento, scelta e preparazione dell'attrezzo;
- d) preparazione terreno e piste;
- e) regolamento tecnico gare;
- f) metodica e didattica;
- g) biologia dello sport che comprende anatomia, fisiologia, preparazione atletica;
- h) scienza ambientale che comprende ecologia, topografia, meteorologia, nivologia e valanghe;
- i) nozioni di base di geografia e storia locale;
- j) turismo e assistenza turistica;
- k) storia dello sci;
- l) conoscenze di base dei concetti tecnici in una seconda lingua.

Art. 10.

Corsi di qualificazione e di specializzazione

1. I corsi di qualificazione e di specializzazione di cui all'articolo 10 della legge, nonché quelli per esperto in attività agonistica sono indetti con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci.

2. Ai corsi di formazione per il conseguimento di una qualificazione o di una specializzazione sono ammessi i richiedenti iscritti nell'albo professionale provinciale dei maestri di sci. Devono essere osservati le modalità ed i criteri seguenti:

a) qualifica di direttore di scuola di sci:

1) i richiedenti devono provare di aver svolto per almeno due anni la professione presso una scuola di sci nella provincia;

2) il relativo corso di preparazione all'esame consiste in una formazione teorica, che comprende tutte le materie, che forniscono le nozioni giuridico economiche e teorico professionali; necessario per il regolare esercizio dell'attività;

3) al relativo esame sono ammessi soltanto coloro, che hanno partecipato ad un corso di cui al punto 2).

b) qualifica di istruttore di maestro di sci:

1) i richiedenti devono provare di aver svolto per almeno due anni la professione presso una scuola di sci nella provincia;

2) il relativo corso di preparazione all'esame consiste in una formazione pratica, didattica e teorica, distinta per le varie discipline;

3) il corso pratico comprende l'interpretazione tecnica del testo tecnico metodico nonché l'addestramento alla dimostrazione dello stesso;

4) il corso didattico comprende l'applicazione pratica di contenuti metodici didattici;

5) il corso teorico comprende elementi di metodica e di didattica, di pedagogia e di psicologia nonché forme generali dell'organizzazione di gruppo;

6) al relativo esame sono ammessi soltanto coloro, che hanno partecipato all'intero ciclo di formazione;

c) abilitazione all'insegnamento con attrezzi sostitutivi degli sci e cioè maestro di snowboard:

1) il relativo corso consiste in una formazione pratica e didattica teorica;

2) il corso pratico concerne l'apprendimento della tecnica dell'attrezzo;

3) il corso didattico teorico comprende lo studio del testo metodico, la scelta e la preparazione dell'attrezzo nonché gli aspetti di sicurezza;

4) al relativo esame sono ammessi soltanto maestri di sci alpino che hanno partecipato al corso di formazione;

d) specializzazione per esperti in attività agonistica:

1) i corsi e gli esami relativi hanno per oggetto i programmi stabiliti dalla Federazione Italiana Sport Invernali per la formazione di allenatori considerando i medesimi programmi minimi;

2) gli esami per allenatori di sci alpino e sci di fondo sostenuti davanti alle commissioni competenti della Federazione Italiana Sport Invernali continuano ad essere riconosciuti;

e) specializzazione per l'insegnamento dello sci ai bambini ed a persone portatrici di handicap:

1) il relativo corso consiste in una formazione pratica, didattica e teorica, che si orienta alle esigenze particolari dei rispettivi destinatari;

f) specializzazione all'insegnamento dello sci in lingue straniere:

1) il relativo corso consiste in una formazione teorica, che riguarda l'apprendimento del linguaggio tecnico dello sci nonché l'insegnamento dello sci in una lingua straniera;

2) al relativo esame sono ammessi anche coloro che non abbiano partecipato al corso;

3) la relativa commissione d'esame è composta oltre dal presidente da due esperti in lingue straniere a ciò delegati dalla commissione d'esame di cui all'articolo 6 della legge.

3. Gli esami vertono sulle materie dei corsi.

4. I corsi per il conseguimento della qualifica di istruttore di maestro di sci hanno una durata complessiva di sedici giorni o ottanta ore. I corsi per il conseguimento delle altre qualificazioni o specializzazioni di cui al presente articolo eccetto quello per esperti in attività agonistica, che hanno la durata stabilita dalla Federazione Italiana Sport Invernali hanno una durata di sci giorni o trenta ore.

Art. 11.

Riconoscimento di qualificazioni e specializzazioni

1. Le specializzazioni e qualificazioni conseguite presso altre organizzazioni sono riconosciute a condizione che i corsi e gli esami, per quanto concerne sia il contenuto sia la durata, possono essere considerati equivalenti ai corsi svolti ai sensi dell'articolo 10.

2. Il riconoscimento delle qualificazioni o specializzazioni di cui al comma 1 è disposto, su domanda dell'interessato, dall'assessore provinciale competente in materia, sentita la consulta per l'insegnamento dello sci nonché il collegio professionale provinciale.

3. Le domande per il riconoscimento dei corsi e degli esami di qualificazione o di specializzazione già organizzati dalle organizzazioni, istituzioni ed associazioni di cui all'articolo 25, comma 9 della legge devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione all'ufficio provinciale competente in materia professioni turistiche.

Art. 12.

Regolamento generale di esame

1. A conclusione della parte pratica dei rispettivi corsi hanno luogo le prove di esame sugli esercizi e serie di esercizi previsti.

2. Ogni membro della commissione d'esame o sottocommissione di cui all'articolo 7 della legge, esprime un voto in sessantesimi. Il candidato ha superato l'esame parziale quando consegue una valutazione di almeno 36 sessantesimi.

3. Superata la parte pratica dell'esame, il candidato è ammesso alla parte didattica dell'esame.

4. Superata la parte didattica dell'esame, il candidato è ammesso al corso di teoria ed al relativo esame.

5. Il voto globale espresso in sessantesimi risulta dalla media dei tre esami parziali e va indicato nell'attestato d'esame.

6. Gli attestati contengono il risultato del giudizio finale della commissione e vengono firmati dal presidente della commissione d'esame e dal direttore dei corsi.

7. Ai candidati che hanno superato l'esame per maestro di sci alpino o di sci di fondo oppure per una qualificazione o specializzazione è rilasciato il diploma dall'assessore provinciale competente in materia. Il diploma deve contenere nome e cognome, data di nascita e la qualifica o la specializzazione conseguita.

8. Spetta alla commissione d'esame stabilire se e quali materie sono da sostenere per iscritto.

9. Per le parti didattiche e teoriche dell'esame vengono indetti esami di recupero.

10. I candidati che non superano la parte pratica dell'esame possono ripresentarsi alla prossima sessione d'esame.

Art. 13.

Corsi di aggiornamento

1. I corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6, comma 2, della legge comprendono esercitazioni pratiche, lezioni teoriche, aggiornamenti professionali e vengono indetti annualmente.

2. I corsi di aggiornamento hanno una durata minima di tre giorni o quindici ore.

Art. 14.

Domande di ammissione

1. Nel caso in cui i corsi non vengono organizzati e svolti direttamente dalla Provincia le domande per l'ammissione devono essere presentate al collegio provinciale dei maestri di sci. Nel caso in cui i corsi vengono svolti da altre organizzazioni od associazioni provvede il predetto collegio all'indoltro dell'elenco dei partecipanti a queste ultime. Spetta al direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di professioni turistiche negare l'ammissione a coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti. Concluso regolarmente il corso o ciclo di corsi i candidati sono ammessi d'ufficio al relativo esame.

2. Le domande di ammissione agli esami dei candidati che non abbiano frequentato immediatamente prima il corso, devono essere presentate all'ufficio provinciale competente in materia di professioni turistiche. In tal caso spetta al direttore di tale ufficio negare l'ammissione a coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti.

3. Contro il provvedimento di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

Art. 15.

Tessere di riconoscimento e distintivo ufficiale

1. La tessera di riconoscimento e il distintivo ufficiale dei maestri di sci sono rilasciati dal collegio provinciale dei maestri di sci alle persone iscritte nell'albo professionale provinciale, dietro rimborso delle spese.

2. La tessera di riconoscimento deve contenere nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, lo stato di formazione ed i corsi di aggiornamento frequentati nonché il numero d'iscrizione all'albo professionale provinciale.

3. Il distintivo ufficiale è di metallo e deve recare le seguenti scritte: «Skilohrer Maestro di sci» nonché «Landesberufskammer Südtirol - Collegio Provincia Bolzano». Il distintivo deve recare inoltre il numero d'iscrizione all'albo professionale provinciale.

4. Spetta al collegio provinciale dei maestri di sci definire la raffigurazione e l'esecuzione grafica del distintivo e della tessera di riconoscimento.

Art. 16.

Obblighi professionali dei maestri di sci

1. I maestri di sci hanno l'obbligo di portare durante l'insegnamento sulla propria divisa il distintivo ufficiale consegnato dal collegio provinciale dei maestri di sci e devono portare con sé la tessera di riconoscimento rilasciata dal collegio provinciale dei maestri di sci ed esibirla, a richiesta, agli organi di controllo nonché ai propri clienti.

2. Il collegio provinciale dei maestri di sci può stabilire le caratteristiche della divisa ufficiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 novembre 1994

Il Presidente della Giunta Provinciale

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1994
Registro n. 14, foglio n. 79 - POLITICO*

95R0394

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ADRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Héric, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Pescicelli, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLGROFARIA
Via Riccauti, 6/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIOTATICA
Corso V. Emanuele, 149
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circoscrivizione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via dello Scacchiere, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Sante, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRA**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gob., 4
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Neppi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUZZIARIA
Via F. Paoli, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CAVA DEI TIRIBENI**
LIBRERIA RONDANELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LITENEO
Viale Augusto, 158/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA L&S
Salita dei Castle, 19
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCIULLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA CM
Via Crispi
 - ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 42
- ## EMILIA-ROMAGNA
- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunale, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
 - ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Gabassi, 15
 - ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovato, 5
 - ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
 - ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPILLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
 - ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 2/0
 - ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMIA
Via Farini, 34/D
 - ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 180
 - ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
 - ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
 - ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 15
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagnolo, 30
LIBRERIA FERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 8/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA - LA FORENSE-
viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **NETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzetta Claudio

- LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
- LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrite, 59
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
- CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53C-D
- LIBRERIA MEDICINI
Via Marconi Colonna, 88/70
- LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzi, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrate

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Martelli, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Carroli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESI
Galleria V. Emanuele, 11-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Maggelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MTRANO
Via Albuzzè, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOSOLA
Piazza Cavour, 45/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 6

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESANO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DIEM.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTLE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CANTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALIMURIA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALCOMAR
Via P. Amedeo, 175/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittorio, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LEGGE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 36

◇ **MANFREDONA**
LIBRERIA -IL PAPIRO-
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA PUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACRIALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAISO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALA
Via G. Sella, 105/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62

◇ **LIBRERIA LA PAGLIA**
Via Elnes, 383
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALESTRO**
CARTOLIBRERIA EURDPA
Via Scuti, 88

◇ **LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO**
Via Villafranca, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185

◇ **LIBRERIA MERCURIO LICAM.**
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Driardo, 15/19

◇ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA CIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -gà Etruria-
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFUGLIO
Via Fiorozza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLEPINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macchiè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Picasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA ELIROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 63

◇ **TERRI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **LIBRERIA DRAGHI - RANDI**
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVERETO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via S. Carducci, 44

◇ **LIBRERIA L.E.G.I.S.**
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.800 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 106.600 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 195.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 378.000
--	--

Includendo il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.800, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85032149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 7 0 9 5 *

L. 2.600